

492^a SEDUTA

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **BO**

INDICE

Assemblea consultiva della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:	
Nomina di membri:	
PRESIDENTE	Pag. 20179
MOLÈ	20182
NEGRI	20180
RICCIO	20181
TERRACINI	20176
Votazione	20183, 20198, 20214
Congedi	20175
Disegni di legge:	
Annuncio di presentazione	20175
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	20175
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	20175
Presentazione	20222
Presentazione di relazioni	20176

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » **(898)**, *d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri*;
 « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree fabbricabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » **(946)**, *d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*;
 « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare » **(1020)**, *d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri*; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » **(1183)**, (Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, nel nuovo testo proposto dalla Commissione: « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale » **[898, 946, 1020, 1183]**):

AMIGONI	Pag. 20201
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	20185 e passim

492ª SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1957

BARBARO	Pag. 20215	SALARI	Pag. 20219
CARELLI	20210	TRABUCCHI, <i>relatore</i>	20185 e <i>passim</i>
CERUTTI	20204 e <i>passim</i>	Interrogazioni:	
CESCHI	20221	Annunzio	20222
CUSENZA	20189, 20220	Mozioni:	
FORTUNATI	20185 e <i>passim</i>	Per la discussione:	
MARINA	20185 e <i>passim</i>	PRESIDENTE	20 76
RAFFAELLI	20211		
RODA	20191 e <i>passim</i>		

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Corti per giorni 2, Crollanza per giorni 2 e De Luca Carlo per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Canonica, Ferrari, Cusenza, Molinari, Sanmartino, Giardina, Cingolani e Caristia:

« Aumento a lire 20 milioni del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani » (1852).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-57 » (1828);

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) » (1834), previo parere della 9ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Elevazione del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria » (1829), di iniziativa del senatore Salomone, previo parere della 5ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1830), di iniziativa del senatore Benedetti, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077 » (1836).

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Gerini sui disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale » (1724);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante scambio di Note » (1727);

dal senatore Martini sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1º luglio 1955 » (1725);

dal senatore Boggiano Pico sul disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Annesso I dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956 » (1822).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Per la discussione di una mozione.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro degli affari esteri, interpellato dalla Presidenza del Senato, ha proposto la data di mercoledì 13 febbraio per la discussione della mozione, presentata dai senatori Santero ed altri, concernente i trattati per l'Euratom ed il Mercato comune europeo (n. 26).

Il senatore Santero si è dichiarato d'accordo su tale data.

Non essendovi osservazioni, rimane stabilito che la predetta mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta del 13 febbraio.

Votazione per la nomina: a) di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; b) di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; c) di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, la prego di non considerarmi petulante ed insistente se ancora una volta, mentre ella chiama il Senato ad eleggere i propri rappresentanti nell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e nell'Assemblea della C.E.C.A., io risollevo, per incarico e a nome del gruppo del quale faccio parte, una questione che venne già due volte sollevata in quest'Aula e due volte risolta con un colpo di maggioranza, e che pertanto, come io già annunciai quan-

do il nostro buon diritto venne misconosciuto l'ultima volta, noi siamo ben determinati a risollevarlo ogni qualvolta il Senato sarà, come oggi, chiamato a rinnovare queste elezioni.

Ella che ha buona memoria, onorevole Presidente, e che registra in essa tutti gli episodi interessanti ed importanti della vita della nostra Assemblea, certamente ha presente quando venne in quest'Aula discussa e decisa questa questione in anni che ci appaiono lontani ma che sono invece vicini e tanto più se la maggioranza del Senato volesse ancora una volta continuare in un metodo che non può che essere fermamente deprecato. Mi riferisco al metodo di elezione dei rappresentanti del Senato nelle due Assemblee di Strasburgo. Per ciò che si riferisce ai rappresentanti nella Assemblea consultiva presso il Consiglio di Europa, io so, noi sappiamo che il Senato si trova di fronte ad una legge, la quale, ratificandovi la partecipazione del nostro Paese, stabilisce che si proceda a ciò con un sistema elettorale di carattere totalitario. Ma la legge non adopera questo termine che ciascuno qui condanna e biasima, mentre in realtà il sistema che vi è adottato per volontà di un Parlamento costituito nella sua maggioranza assoluta dagli eletti della Democrazia cristiana, non è altro che un sistema maggioritario. Fu quella una legge votata in un momento nel quale la maggioranza assoluta dei rappresentanti equivaleva alla maggioranza governativa, o meglio ancora alla maggioranza democristiana. Pertanto quel sistema, sia pure raccolto e sancito nelle forme solenni di una legge, non era destinato che ad esprimere la forza parlamentare contingente di una determinata corrente politica o meglio di un raggruppamento nel quale con questa maggiore corrente stanno alcuni altri modesti gruppi tutti intenti a raccogliere le briciole che cadono dalla mensa. Ma si tratta comunque di una legge, e noi non chiederemo di certo al Senato di non osservarla. Ma noi vogliamo ancora una volta denunciarne il vizio, la manifesta illegittimità costituzionale, la patente faziosità.

È chiaro, onorevoli colleghi, che con quella

legge si è violato il principio della rappresentanza proporzionale delle forze politiche del nostro Paese implicitamente contenuto nella Costituzione della Repubblica; e soltanto il fatto che l'Assemblea parlamentare fosse durante la prima legislatura così costituita come ho ricordato, ha permesso che questa violazione si osasse, e fosse perpetrata. Noi ricordiamo che, per sciagura della stessa maggioranza, allorchè essa tentò di imporre un analogo meccanismo per la legge elettorale politica, fallì allo scopo, poichè il popolo italiano la condannò. Ciò nonostante quest'altra legge-truffa per le elezioni dei rappresentanti italiani all'Assemblea presso il Consiglio d'Europa, per la deplorabile insensibilità in politica di tanti continua ad avere vigore.

Tutto ciò per l'Assemblea Consultiva. Ma è chiaro, per quanto si riferisce alla C.E.C.A., che le argomentazioni che sono venute esponendo finora, le quali si riassumono nel necessario ossequio della legge, non hanno valore. Qui infatti ci troviamo semplicemente dinanzi ad una particolare applicazione del Regolamento interno del Senato, in grazia della quale si riuscì ad escludere dalla C.E.C.A. la legittima rappresentanza della opposizione delegandovi soltanto i rappresentanti della maggioranza. Non voglio, signor Presidente, ripetere ora quanto in proposito ebbi già occasione di dire in passato, allorchè nella nostra Assemblea il problema venne discusso e sciaguratamente risolto in senso contrario a quello da noi perseguito. Mi limiterò a sottolineare che, secondo il nostro Regolamento, ogni elezione da parte di questa Assemblea, salvo che non sia specificamente disposto altrimenti, deve avvenire col rispetto della rappresentanza della minoranza. Se il Senato procedesse adesso alla elezione dei suoi rappresentanti alla C.E.C.A. secondo il sistema già imposto dalla maggioranza, si opererebbe contro il Regolamento. Ma ha il Senato, dati i precedenti, la possibilità, a norma del Regolamento, di modificare il sistema di elezione? Sì, vi è chi sostiene la tesi che anche per il Senato cosa fatta capo ha, quasi che questa Assemblea, dotata di poteri

sovrani, non abbia tra l'altro anche il potere di modificare le norme già stabilite o adottate per il proprio funzionamento.

Intendo riferirmi alla revisione del Regolamento o ad una nuova sua interpretazione quando ci si convinca che in precedenza esso è stato male applicato. A questo proposito qualcuno invoca in contrario l'articolo il quale non ha nulla a che vedere con l'argomento. Esso infatti stabilisce che non si può ripresentare ordini del giorno o emendamenti che l'Assemblea abbia già respinto.

Ora quando il Senato deve procedere ad un'elezione, non ha a che fare con ordini del giorno e tanto meno con emendamenti, pensabili solo in sede di discussione legislativa. D'altra parte, quand'anche questa tesi, che mi pare venne in passato sostenuta dal senatore Azara, dovesse accettarsi, essa varrebbe solo nel corso della legislatura che vide respinto un certo ordine del giorno o un certo emendamento. Ma le legislature non lasciano in eredità a quelle successive, non dirò i loro errori di faziosità, ma neanche le loro deliberazioni più sagge, più serie e più equilibrate.

Altrimenti sarebbe lo stesso corpo elettorale ad essere spogliato del suo potere sovrano dato che gli elettori stessi sarebbero vincolati attraverso al veto posto ai loro rappresentanti.

Comunque, tralasciando questi argomenti di cui ci siamo già avvalsi nelle discussioni del passato, come trascurare il principio filosofico e la verità di fatto che tutto si muove in questo mondo, nelle cose e negli uomini e anche in ciò che esprime il confluire delle azioni degli uomini verso le cose, e cioè negli avvenimenti? Tutto si muove. Tutto si modifica. Elementi, forze, processi nuovi sopravvengono; e anche ciò che in apparenza ci sembra ancora simile a ieri è in realtà trasformato nella sua sostanza.

Per quanto riguarda le elezioni, poste al nostro ordine del giorno, sono avvenuti nel corso di questi anni dei fatti veramente importanti e sovvertitori. Particolarmente negative sono state le conseguenze che si sono avute seguendo l'attuale procedura. Quali siano queste conseguenze i colleghi tutti lo sanno solo che abbiano posto mente alla figura umiliante che

la Repubblica italiana da oltre un anno fa nell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dove i banchi destinati ai rappresentanti italiani sono deserti, dacchè il meccanismo escogitato nel 1952 al servizio della maggioranza assoluta democristiana più non riesce a giocare, alla Camera dei deputati, e non ci si è tuttavia voluti decidere a sostituirlo con ossequio alla legalità repubblicana e a tutela della dignità del nostro Paese.

DE BOSIO. Questa è una bassa insinuazione! (*Commenti dalla sinistra*).

TERRACINI. Ciò proprio perchè nell'altro ramo del Parlamento — cui chiedo scusa se ne parlo in questo ramo — la deplorata norma della maggioranza assoluta, o meglio della rappresentanza totalitaria, non riesce più a giocare.

Onorevoli colleghi, tutti sanno per averne parlato anche i giornali e la radio, che la visita recente in Italia del Presidente dell'Assemblea della C.E.C.A., se anche ammantata con pretesti di cortesia, mirava a risolvere questa situazione sciagurata. Il nostro Paese abbisogna dunque di uno stimolo esterno, se non addirittura straniero, per fare quanto richiesto dai suoi interessi e dalle sue necessità! Ebbene, volete voi che si prolunghi ancora questa situazione? Sarà necessario che, dopo il Presidente, vengano in Italia il Vice Presidente, il facente funzione di Presidente, i Segretari, gli addetti ai vari uffici, un'intera delegazione della C.E.C.A., perchè il Parlamento della Repubblica si decida ad eseguire quanto la legge impone in uno con un patto internazionale ma che non si fa perchè interessi di parte lo impediscono?

È vero che, dati i rapporti di forza creati dalle urne con le elezioni del 1953, la maggioranza del Senato è in condizioni, ancora una volta, di imporre la norma che critico e che condanno. Ma il Senato e la Camera dei deputati formano un tutt'uno; e i rappresentanti del Senato non potranno, con tutta la loro autorità, salvare da soli il nostro Paese dal biasimo internazionale, quando i banchi sui quali essi siederanno all'Assemblea di Stra-

sburgo resteranno in parte vuoti per l'assenza dei rappresentanti della Camera dei Deputati. Camera e Senato sono una cosa sola, neppure onorevole Azara? Lei lo sostenne giustamente l'altra volta che discutemmo di questo problema; un tutt'uno organico, e la rappresentanza del Senato non sarà a Strasburgo se non una rappresentanza mutilata.

Il secondo elemento nuovo, onorevoli colleghi, che ci conforta a sperare che vorrete riprendere in esame la vostra vecchia decisione o quanto meno che ricercherete altre argomentazioni per difenderla, ci è offerto dall'Assemblea che lo scorso mese si è riunita a Strasburgo, e che pur non avendo a che fare con le due alle quali noi siamo oggi chiamati ad eleggere i nostri rappresentanti, è loro analoga.

Parlo dell'Assemblea dei sindaci delle maggiori città d'Europa. Convocata a Strasburgo proprio perchè Strasburgo è divenuta ormai la capitale della piccola Europa, essa ha raccolto su accettate designazioni degli organi di rappresentanza degli Enti locali della Repubblica, non solo sindaci democratici-cristiani o repubblicani o socialdemocratici, ma anche sindaci comunisti e socialisti. E l'Assemblea giunse a conclusioni serie e interessanti, delle quali lo stesso Senato dovrà forse tra poco occuparsi, dando così la dimostrazione che la presenza di rappresentanti dell'attuale opposizione nel Parlamento italiano non solo non le ha preconstituito remore, ostacoli e difficoltà al buon lavoro e a ottime decisioni, ma che al contrario la loro presenza si tradusse in una collaborazione che fu altamente apprezzata.

Un ultimo argomento, signor Presidente, e mi perdoni se mi prolungo, ancora brevemente, ma la questione è troppo importante per trascurarne anche solo degli aspetti secondari.

L'ultimo argomento, onorevoli colleghi del Gruppo democratico cristiano, mi è offerto dalla mozione di cui il nostro Presidente ci ha parlato poco fa, presentata da un grande numero di voi e mirante a investire il Senato dell'esame di due temi attuali ed importantissimi, dell'Euratom e del Mercato comune europeo.

Ebbene, onorevoli colleghi, che cosa rappresentano l'Euratom ed il Mercato comune europeo se non un ulteriore sviluppo di quella

politica che ha trovato la sua prima manifestazione concreta non dirò nell'Assemblea consultiva presso il Consiglio d'Europa — che fino ad oggi non ha avuto che carattere declamatorio ed accademico — ma nella C.E.C.A.? Ebbene, onorevoli colleghi, voi stessi in quella mozione dimostrate di avere compreso che nessun sviluppo di tale politica si potrebbe avere tenendone lontana la rappresentanza di masse sociali e di forze politiche che negli Stati dell'Europa Occidentale hanno peso decisivo.

Nella vostra mozione vi è infatti un punto particolarmente apprezzabile, il cui spirito può essere accolto anche da noi. Ma se lo avete scritto consapevolmente, dando alle parole il loro vero significato, voi non potete respingere l'istanza che io vi presento. « Il Senato — si legge nella mozione — impegna il Governo... b) affinché le nuove istituzioni europee, unitamente con le altre già esistenti, abbiano una unica Assemblea parlamentare con effettivi poteri ».

Una vera Assemblea parlamentare! E pensate voi che una simile Assemblea potrà esistere, funzionare e dare i risultati ai quali voi tendete se la create mutilata di una sua parte così larga quale è l'attuale opposizione nel Parlamento italiano? Se la vostra Europa — la vostra piccola Europa — voi non la volete fondata su basi totalitarie, ma bensì su basi democratiche, voi dovrete seppellire la norma discriminatoria a nostro danno che avete preteso imporre fino ad oggi nelle elezioni per la C.E.C.A. e per l'Assemblea Consultiva presso il Consiglio d'Europa.

Questi sono nuovi elementi maturati dalla storia, a creare la quale voi operate tanto come noi.

Ed essi mi autorizzano a concludere che, nel procedere questa volta all'elezione dei rappresentanti del Senato italiano presso l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e presso la C.E.C.A., sia utile, sia necessario, sia doveroso riconoscere alla minoranza, il diritto a parteciparvi. In questo senso, signor Presidente, io mi permetto fare un richiamo al Regolamento per quanto riguarda le elezioni alle quali ella ci ha chiamati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, senza entrare nel merito del richiamo al Regolamen-

to fatto dal senatore Terracini, dal punto di vista procedurale, io devo far presente anzitutto, che vi è un altro precedente che, per la verità, il senatore Terracini non ha ricordato.

È vero che il Senato, nella passata legislatura, ed esattamente il 17 luglio 1952, ha risolto il quesito regolamentare ed ha proceduto alla votazione. È anche vero che il 5 maggio 1954, cioè in questa legislatura, il Senato ha tenuto la stessa discussione ed ha egualmente risolto il caso nei modi che tutti ricordiamo. Ma vi è un terzo precedente, onorevole Terracini, che si è verificato malgrado le premesse e le promesse, non dimenticate, di battaglie che ella aveva fin da allora annunciate: il 23 luglio 1955, infatti, per la terza volta si è proceduto alla elezione dei membri dell'Assemblea della C.E.C.A., senza questa volta che alcuna obiezione venisse sollevata.

TERRACINI. Ho mancato alla promessa.

PRESIDENTE. D'altra parte le Assemblee vivono non soltanto di regolamenti, ma anche di prassi. Ora, sulla questione in esame si è veramente formata una prassi, per cui dovrebbe sembrare pacifico che il Senato, in questa legislatura, ha già risolto il problema.

Comunque, siccome mai la Presidenza intende soffocare una discussione o menomare i diritti delle minoranze, di qualsiasi minoranza, sul richiamo al Regolamento proposto dal senatore Terracini darò la parola a un oratore a favore e a uno contro.

Ha chiesto di parlare a favore del richiamo al Regolamento il senatore Negri. Ne ha facoltà.

NEGRI. Nel prendere la parola a favore della proposta del senatore Terracini, e nell'associarmi alle sue conclusioni, debbo ricordare che già nelle altre occasioni, citate dall'onorevole Presidente, il nostro Gruppo ebbe a prendere al riguardo una posizione chiara ed univoca, sostenendo l'esigenza, l'inderogabilità, direi, per quel che in particolare riguarda l'Assemblea della C.E.C.A., che non si potesse procedere ad altra forma di elezione se non a quella che consentisse una proporzionale rappresentanza delle minoranze.

Credo sia legge fondamentale di una democrazia politica bene intesa che, ovunque si tratti di dare una rappresentanza che tragga origine da un consesso politico, quella rappresentanza altro non debba essere che una proiezione, in dimensioni ridotte, della configurazione dell'Assemblea politica che ad essa dà origine. Quando si pensi che l'Assemblea della C.E.C.A. non deve solo controllare, ma deve anche prendere decisioni, talune delle quali possono incidere in misura notevole su tutta la vita economica del Paese, e in modo diretto sulla sorte di una grande massa di lavoratori italiani, allora è evidente che, laddove lo stesso Regolamento prevede che alla nomina si debba procedere o per suffragio universale o per designazione dei Parlamenti, talchè nell'Assemblea siano rappresentati i Popoli, questa rappresentanza non può essere, se vuole essere fedele di fronte al Paese ed in regola con le norme della democrazia, che una rappresentanza che riproduca esattamente la configurazione politica dell'Assemblea che la elegge.

Signori, non dimentichiamo che ci si avvia verso la formazione di aree economiche e politiche sempre più ampie, le quali implicano, come in parte già implica anche l'Assemblea della C.E.C.A., una parziale rinuncia alle sovranità nazionali e la devoluzione a questi enti supernazionali di una parte di questa sovranità che viene esercitata per conto dell'Ente supernazionale, ma, con incidenza proporzionale, sui singoli stati rappresentati attraverso le Assemblee elette dalla volontà delle singole Nazioni da cui provengono.

Quindi mi pare che, in omaggio ad un principio fondamentale della democrazia e della rappresentanza parlamentare, a garanzia anche di una serenità che i membri dell'Assemblea devono sentire nella loro coscienza di fronte al Paese, quando vanno ad assumere in organi supernazionali o a carattere federalistico delle decisioni che incidono direttamente su tutto il popolo (e in questo caso notevolmente sulle masse dei lavoratori), credo — dicevo — che la coscienza degli stessi colleghi che vanno a rappresentare il Senato in quella Assemblea non si senta completamente placata quando sappia che nella formazione

di quella volontà, in quella sede, non vi sia la partecipazione anche delle minoranze.

È ben vero che in democrazia vige la legge che la maggioranza governa; credo però che in una vera democrazia parlamentare la volontà della maggioranza sia la risultante di una volontà composita, che attraverso il dibattito e la discussione si realizza attraverso una partecipazione anche della volontà della minoranza, che non può prevalere mai, ma può tuttavia, in sede di formazione di quella volontà unica, espressa collegialmente, incidere con la sua critica e con argomenti che talvolta possono indicare alla maggioranza alcune lacune o alcune zone che sono sfuggite al suo esame e alla sua osservazione.

Credo pertanto di poter rinnovare con la coscienza tranquilla la proposta che ebbi già officiosamente a formulare presso eminenti colleghi, non di nostra parte, ma che partecipano all'attuale formazione governativa; che cioè in questo momento e in questa occasione il Senato assuma la decisione saggia e profondamente democratica di consentire che il Parlamento italiano, il Senato italiano designi all'Assemblea della C.E.C.A. una sua esatta configurazione politica, quale risulta dalla proporzione esistente nell'Assemblea, consentendo una proporzionale rappresentanza delle minoranze. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare contro il richiamo al Regolamento il senatore Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione proposta dal senatore Terracini non è nuova per questa Assemblea — lo ha già ricordato il nostro Presidente — perchè il Senato della Repubblica, sia nella prima legislatura, che nella seconda ha già esaminato e discusso questa questione. Una prima volta il 18 luglio 1952, una seconda volta il 5 maggio 1954, una terza volta il 23 luglio 1955; si potrebbe quindi dire che la proposta è preclusa da ciò, in quanto che, una volta determinata una prassi, questa fa stato, e non già dall'articolo 69 del Regolamento (che se fu altra volta richiamato dal senatore Azarra lo fu per analogia; l'articolo 69 dispone in-

fatti che non si possono riproporre questioni nè emendamenti contrastanti con decisioni prese dall'Assemblea ed evidentemente si riferisce ai disegni di legge, ma per analogia poteva trarsi argomento anche da quell'articolo). Dunque il motivo per il quale, in via di preclusione, non dovrebbe discutersi della pregiudiziale Terracini è quello della prassi formatasi in questa Assemblea.

Comunque, se vogliamo discutere nel merito, facciamolo pure. Non starò qui a ripetere le ragioni ampiamente svolte nelle richiamate sedute, dirò solo al senatore Terracini, che quando si interpreta il Regolamento ed esso viene interpretato in certo modo dalla maggioranza dell'Assemblea, per tale modo di interpretazione non è lecito — come egli fa — parlare di colpo di maggioranza, ma di volontà della maggioranza liberamente e democraticamente espressa.

Venendo poi agli argomenti, che vorrebbero essere nuovi, adottati dal senatore Terracini, dirò che quello della Camera dei deputati che non riesce a nominare i suoi rappresentanti, è un argomento che non riguarda noi, bensì l'altro ramo del Parlamento. Per l'altro argomento, con il quale l'onorevole Terracini si riferisce alla recente mozione, che porta anche la mia firma, e che è relativa all'Euratom ed al Mercato comune, osservo che esso è un argomento *in spe*, e non *in re*, perchè noi con quella mozione auspichiamo che il Mercato comune, l'Euratom, la C.E.C.A. ed altri organismi internazionali possano presto sbocciare in una nuova Assemblea, che abbia funzioni, significato, e poteri politici, e nella quale, quando ci arriveremo, evidentemente le varie rappresentanze, nel modo che le intese internazionali indicheranno, avranno tutto il riconoscimento possibile. Ma non adesso, quando si tratta di formazione, per cui quelle tali Assemblee agiscono più come organi governativi che non come organi legislativi. Agendo più come organi governativi che legislativi sia nella loro formazione di Assemblee, sia nella formazione più ristretta di Comitati, è logico che, proprio per arrivare allo scopo cui si tende, è la maggioranza che deve esprimere una sua rappresentanza.

Vengo poi ai motivi regolamentari. L'articolo 8 è stato richiamato a sproposito, perchè esso si riferisce alla formazione di Commissioni che il Senato deve nominare quando ritenga opportuno di fare una delega. Qui non si tratta di nominare una Commissione, si tratta di nominare alcuni rappresentanti i quali, insieme a rappresentanti di un altro organismo quale è la Camera dei deputati, vadano a costituire questa Assemblea, accanto ai rappresentanti di altri Stati. Quindi siamo fuori completamente dall'applicazione dell'articolo 8, il quale prevede, ripeto, la nomina di Commissioni che siano la esclusiva espressione del Senato, per compiti che il Senato stesso delega ad una parte di sé. Allora si che ci vuole la rappresentanza anche delle minoranze, perchè è il Senato che delega una parte dei suoi componenti a compiere un determinato incarico.

Nel caso in esame, invece, noi concorriamo, con diversi altri organismi, anche esteri, alla formazione di quella tale Assemblea, per cui l'articolo 8 non può trovare applicazione. Trova invece la sua applicazione l'articolo 84 del nostro Regolamento, per il quale ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza di voti.

Siamo contrari infine alla proposta del senatore Terracini anche per motivi politici e sostanziali, perchè, all'indomani di avvenimenti internazionali che si sono verificati e per i quali una parte di questa Assemblea si è espressa in un determinato modo che è stato da noi rigettato in pieno, perchè contrasta con le ragioni fondamentali di esistenza della democrazia politica e degli istituti internazionali volti a realizzare una unità economica e politica tra i popoli, fondata sulla libera scelta, non possiamo essere d'accordo con voi; nè vediamo all'orizzonte alcun fatto nuovo nè in via politica nè in via giuridica per cui si possa tornare sulla nostra decisione, onde riteniamo che sia del lato formale, sia del lato sostanziale la proposta Terracini debba essere respinta. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il richiamo al Regolamento avanzato dal senatore Terracini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passeremo ora alla votazione per l'elezione dei membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a norma dell'articolo 83 del Regolamento il senatore Molè. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poichè in una maniera così aperta e chiara (non voglio dire con il gesto imperioso di chi avendo la forza nelle sue mani si preoccupa solo di vincere non di convincere, con una ragionevole risposta, l'avversario) il senatore Riccio ha dichiarato: la maggioranza la pensa così, noi dobbiamo dire come voteremo, in conformità a tale atteggiamento. Di fronte ad una dichiarazione della maggioranza la quale dice: essendo maggioranza noi votiamo in questa maniera, noi rispondiamo che non voteremo.

Faccio un sillogismo. Se si trattasse di nominare una rappresentanza di Governo io mi inchinerei: il Governo è la maggioranza e i poteri esecutivi sono della maggioranza; ma qui si tratta di mandare in un'assemblea i rappresentanti del Parlamento. Non soltanto è chiaro che coloro che rappresentano il Parlamento debbono essere eletti con gli stessi sistemi con cui il Parlamento è eletto, ma c'è ancora qualcosa di più: debbono *rappresentarlo* come Parlamento *rappresentativo*. Qui non si tratta di entrare nel merito ma nella procedura. Il Parlamento è il Paese, il Parlamento è eletto in un certo modo, perchè rappresenti il Paese, cioè non è Parlamento se non è Paese, se non rispecchia tutte le tendenze del Paese. Abbiamo fatto una lunga lotta nel 1953 per affermare questo principio. Abbiamo cercato i metodi migliori per cui sia possibile nel Parlamento avere la rappresentanza di tutti gli interessi. Se il Parlamento è il Paese, l'Assemblea deve riprodurre il Parlamento. Se coloro che dobbiamo eleggere rappresentano il Governo, li elegga il Governo; se coloro che dobbiamo eleggere, viceversa, debbono rappresentare il Parlamento, li elegga il Parlamento secondo la sua costituzione normale, perchè altrimenti che cosa avviene, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. Lei polemizza...

MOLÈ. Onorevole Presidente, io devo spiegare la decisione che abbiamo preso di non prendere parte alla votazione, e siccome è una decisione che ha qualche peso morale se non numerico, ho il diritto e il dovere di dimostrare che non è una decisione campata in aria. Dunque se l'Assemblea rappresenta il Parlamento, se il Parlamento rappresenta il Paese, l'Assemblea deve rappresentare il Paese. Se non rappresenta il Parlamento cioè il Paese non c'è regime rappresentativo, se non c'è regime rappresentativo siamo di fronte ad uno di quei Parlamenti a partito unico contro cui lanciano quotidianamente l'accusa di dittatura i nostri avversari. Beninteso, quanto il Parlamento a partito unico non è italiano. Noi non vogliamo Parlamenti a partito unico in Italia.

(Voci dal centro). E la Russia?

Onorevole Presidente, mi accorgo che in questa Assemblea l'indipendenza della parola e del giudizio è qualcosa che ricorda i tempi passati. Perché ve ne meravigliate? Sissignori, noi non siamo in Russia. Noi non ammettiamo un Parlamento a partito unico ed appunto per questo non votiamo con un metodo contrario al Regolamento, che secondo noi è una violazione del Regolamento, violazione voluta dall'Assemblea e non certamente dal Presidente, perché il Presidente è sempre il tutore geloso, il custode del Regolamento.

Poiché la maggioranza ritiene di poter violare il Regolamento che è fatto in base a quel tale principio rappresentativo, per cui il Parlamento deve rappresentare tutto il Paese, noi dichiariamo che ci asteniamo dalla votazione. Parlo per i senatori indipendenti di sinistra. Gli altri diranno la loro opinione e agiranno in conseguenza.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori: Boggiano Pico, De Bacci, Zane e Messe per la nomina di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Sono estrat-

ti i nomi dei senatori: Santero, Piechele, Schiavone e Carboni per la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare » (1020), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183) ed approvazione, con modificazioni, del nuovo testo proposto dalla Commissione: « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale » (898, 946, 1020, 1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare », d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili ».

Ricordo che nella seduta di ieri fu approvato l'articolo 20. Si dia ora lettura dell'articolo 21.

RUSSO LUIGI, Segretario :

Art. 21.

La deliberazione istitutiva dell'imposta sul l'incremento dei valori delle aree inedificate, o una deliberazione successiva, da assumersi entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza del termine assegnato ai proprietari di terreni fabbricabili per la denuncia di cui all'articolo 20 deve determinare il valore attribuito dal Comune alle singole aree alla data di riferimento di cui all'articolo precedente. La determinazione può essere fatta anche globalmente, per zone, per le aree di una stessa zona che abbiano lo stesso valore medio uniforme o con oscillazioni che non superino il 10 per cento in aumento o in diminuzione. La deliberazione è notificata per estratto a ciascun denunciante entro un anno dalla scadenza del termine per la denuncia di cui all'articolo precedente.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

RUSSO LUIGI, Segretario :

Art. 22.

Entro trenta giorni dalla alienazione totale o parziale di un'area non edificata, le parti contraenti devono farne denuncia al Comune nel quale l'area è situata. L'alienazione per atto tra vivi di quote indivise o della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle aree stesse, la costituzione di enfiteusi, del diritto di superficie, la cessione del diritto di uso o di usufrutto e il consolidamento dei

diritti di usufrutto od uso con la nuda proprietà, la cessazione dei diritti di superficie o di enfiteusi, a qualunque titolo avvengano, sono equiparati alla alienazione totale agli effetti dell'obbligo della denuncia.

La denuncia deve contenere gli estremi dell'atto di alienazione ed il valore attribuito all'area nel momento della stipulazione dell'atto stesso.

Uguale denuncia deve essere fatta dal proprietario del terreno e dalla impresa costruttrice entro sessanta giorni dall'inizio di qualsiasi costruzione. Nella denuncia deve essere indicato il valore corrente dell'area al momento dell'inizio della costruzione.

Trascorsi quindici anni dalla data fissata come base di riferimento per l'incremento di valore delle aree inedificate nella deliberazione di cui all'articolo 19 o da successiva data con riferimento alla quale l'imposta sia stata accertata, i proprietari delle aree che non abbiano subito trapassi nè di proprietà nè di altri diritti reali di godimento per atto tra vivi o sulle quali non siano state denunciate costruzioni devono denunciare al Comune il valore dalle aree stesse raggiunto. Tale denuncia deve essere ripetuta ad ogni quindicennio a partire dalla data della precedente denuncia, semprechè nel periodo intermedio non si siano verificati altri fatti per i quali siasi resa obbligatoria la denuncia a sensi dei primi tre commi del presente articolo.

Le denunce per trascorso quindicennio senza alienazioni per atto tra vivi e senza costruzione devono essere effettuate nel periodo dall'1 al 20 settembre dell'anno solare in cui il quindicennio si matura e devono contenere gli estremi dell'ultima denuncia in conseguenza della quale sia stato accertato un incremento di valore.

Di ogni denuncia l'Ufficio comunale competente rilascia ricevuta. Le denunce possono essere spedite anche per posta con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Chiunque avendo l'obbligo della denuncia non la presenta è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale. Il minimo e il massimo della pena previsti nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Monni, Bussi, Focaccia, Varaldo, Martini e De Giovine hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « di un'area non edificata », con le altre: « di una qualunque area non edificata ».

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. La parola « qualunque » mi sembra pleonastica.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ad evitare l'incongruenza terminologica, potremmo dare all'emendamento un'altra dizione, aggiungendo alle parole: « non edificata » le altre: « anche se situata fuori delle zone di denuncia obbligatoria ».

In questo modo non vi saranno più discussioni di carattere stilistico.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Fortunati.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Fortunati tendente ad aggiungere, nel primo comma dell'articolo 22, dopo le parole « di un'area non edificata », le altre: « anche se situata fuori delle zone di denuncia obbligatoria ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 23.

Le esenzioni previste dall'articolo 5 della presente legge, sono estese all'imposta sull'incremento di valore delle aree, di cui ai precedenti articoli 17 e successivi, fin quando permangano le condizioni per le quali sono concesse.

Quando uno degli enti esenti a sensi dell'articolo 5 alieni le aree, l'incremento di valore si calcola a partire da tale momento assumendo come valore base quello del momento in cui l'alienazione si effettua.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Il testo di questo articolo reca un errore, che deve essere corretto sopprimendo, nel primo comma, le parole: « fin quando permangano le condizioni per le quali sono concesse ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 con la rettifica proposta dall'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 24.

In base alle denunce, alle rettifiche o agli accertamenti di ufficio, la Giunta municipale con una o più deliberazioni da adottarsi e da notificarsi entro un anno dalla denuncia di alienazione per atto tra vivi o di inizio di costruzione o di trascorso quindicennio, determina la differenza tra il valore da essa attribuito all'area di cui si tratta nel momento della alienazione, della costruzione o del trascorso

quindicennio ed il valore base determinato ai sensi della deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 21 od il maggior valore sul quale sia stata già applicata od accertata, successivamente alla data di prima applicazione del tributo, l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate.

Le deliberazioni di accertamento e rettifica devono essere notificate per estratto al contribuente entro giorni trenta.

In caso di omessa denuncia la deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata e notificata entro un quinquennio dalla data in cui la denuncia sarebbe dovuta essere effettuata.

Contro ogni accertamento difforme dalle denunce e contro la determinazione del valore iniziale è dato unico ricorso solo nel momento dell'accertamento della differenza imponibile. Non è ammesso ricorso per i valori per i quali il Comune dichiara di accertare le valutazioni definitive agli effetti dell'imposta di registro sugli atti di alienazione, nè per i valori già accertati agli effetti di precedente applicazione dell'imposta.

Si applicano alle notificazioni ed ai ricorsi le norme di cui agli articoli 277 e 294 del testo unico per la finanza locale.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Fortunati, Amigoni, De Luca Angelo, Minio, Varaldo, Cappellini, Roda, Cianca e Negri hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente :

” Quando la Giunta Municipale, in occasione dell'alienazione di un'area per atto tra vivi, o del rilascio di una licenza di costruzione, o quando si compiano 15 anni successivi alla data di prima applicazione del tributo senza che un'area sia stata oggetto di alienazione per atto tra vivi, ritenga applicabile l'imposta anche se l'area è situata fuori delle zone di denuncia obbligatoria, provvede nella deliberazione di cui al comma precedente alla determinazione, oltre che del valore corrente al

momento della alienazione o della costruzione, o del maturarsi del quindicennio, anche del valore base. Tale valore deve essere fissato con riferimento alla data antecedente di quindici anni, o se queste siano più vicine, alla data di prima applicazione dell'imposta, o a quella dell'ultima alienazione per atto tra vivi ”».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione propone di sostituire la parola « quando » con la parola « se ». Dal punto di vista sostanziale è favorevole perchè l'emendamento si rende necessario a seguito dell'emendamento approvato all'articolo 20. Dal momento che si è tolto l'obbligo di denuncia per tutti i Comuni e lo si è limitato ad alcune zone, se viene accertata la tassabilità anche fuori della zona di denuncia obbligatoria, è necessario che il Comune notifichi, nel momento dell'accertamento, anche il valore iniziale ed il valore attuale attribuito ai beni di cui si tratta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati ed altri con la modifica formale suggerita dal relatore, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Anche nella stampa dell'articolo 24 si è incorso in un errore. Nell'ultimo comma, anzichè « agli articoli 277 e 294 », deve leggersi « agli articoli 277 a 294 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo modificato e con la rettifica indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 25.

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante; nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto e di uso, della nuda proprietà, del diritto di superficie o di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro. La trasmissione dell'enfiteusi o del diritto di superficie permanente sono parificati alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plus-valore e ad applicazioni della tassa se il diritto si sia staccato dalla proprietà o abbia fatto oggetto entro il quindicennio precedente di alienazione per atto tra i vivi.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 26.

L'aumento di valore per costruzione o trascorso quindicennio è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta o del superficiario permanente, salva la applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistono diritti di usufrutto, di uso, o enfiteusi o superficie di durata limitata nel tempo l'imposta accertata per costruzione o

per trascorso quindicennio è applicata e per-cetta a carico di tutti gli aventi diritto sul terreno in via solidale; l'onere si suddivide però fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui agli articoli 19, 20 e 28 della legge di Registro.

PRESIDENTE. Sul secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Marina. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, aggiungere dopo le parole: " l'onere si suddivide però " le altre: " d'ufficio " ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. Mi pare che l'emendamento sia abbastanza chiaro. A me sembra che far effettuare la suddivisione d'ufficio vuol dire evitare delle contestazioni tra i privati e gli uffici stessi, eventualmente. Ecco perchè mi sono permesso di proporre questa rettifica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non avrebbe nulla in contrario; soltanto fa osservare che, siccome si tratta proprio di contestazioni tra privati, non si può dire « d'ufficio » perchè i privati possono tra loro regolare il rapporto come meglio credono. La legge dà la norma, ma poi i privati possono discutere tra loro e possono anche eventualmente trovare ragione per decisioni diverse. Ecco perchè io non direi « d'ufficio »; però il Senato decida come meglio crede.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento del senatore Marina mi sembra non solo non necessario ma neppure opportuno; perchè in tutti questi casi ci si rife-

risce, automaticamente, alle norme generali in vigore.

Del resto, in questa stessa legge all'articolo 3 non abbiamo usato l'espressione « d'ufficio ». Inoltre gli effetti che il senatore Marina vuole riproporsi sono completamente salvaguardati dalla disposizione di carattere generale.

Sarei quindi contrario ad aggiungere le parole « d'ufficio ».

PRESIDENTE. Senatore Marina, mantiene il suo emendamento?

MARINA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 27.

Nella prima applicazione del tributo l'obligato al pagamento dell'imposta ha ragione di rivalsa verso coloro che hanno ceduto la proprietà delle aree nel periodo successivo alla data di riferimento di cui all'articolo 19, in proporzione alla durata delle loro proprietà.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. In sede di coordinamento, questo articolo dovrà essere inserito tra le norme transitorie.

PRESIDENTE. Sull'articolo 27 non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 28.

L'aliquota della imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili è del 15 per cento.

La riscossione avviene nel caso di alienazione o di costruzione mediante iscrizione a ruolo con le modalità ed i privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette in dodici rate bimestrali. Per il caso in cui si colpisca l'incremento di valore per trascorso quindicennio senza trasferimento per atto tra vivi il pagamento può essere effettuato, su domanda, in trenta rate bimestrali. Il relativo credito è assistito da diritto di prelazione ed è collocato subito dopo i crediti di cui all'articolo 2780 n. 5 del Codice civile.

Nel caso che il contribuente versi in Tesoreria l'importo totale entro venti giorni dalla emissione del ruolo, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in dodici rate e del 20 per cento se il pagamento poteva essere effettuato in trenta rate.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Nel primo comma, sostituire le parole : " del 15 per cento " con le altre : " del 2 per cento " ».

CUSENZA.

« Nel primo comma, sostituire le parole : " del 15 per cento " con le altre : " del 50 per cento " ».

MONTAGNANI, RODA, MINIO, SPEZZANO, PORCELLINI, PUCCI, CERUTTI, CERABONA.

« Nel primo comma, sostituire le parole : " del 15 per cento " con le altre : " del 5 per cento " ».

MARINA.

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CUSENZA. Coerentemente alle proposte moderative che ho fatto già per le imposte sulle aree fabbricabili di cui al primo titolo del presente disegno di legge, mi permetto anche in questo secondo titolo di far presente la opportunità di una attenuazione dell'aliquota del 15 per cento. Non vale il dire che qui non si fa altro che confermare l'aliquota già in atto per il contributo di miglioria generica, che questa imposta sulle aree inedificate intende sostituire, perchè se è vero quanto è stato rilevato dalla stessa Commissione nella sua relazione introduttiva circa le difficoltà che i Comuni hanno incontrato nell'applicare quel contributo, difficoltà che con tutta verosimiglianza debbono ritenersi connesse con l'eccessiva gravosità dell'imposta, non è difficile prevedere che, mantenendo lo stesso carattere di gravosità, le difficoltà non diminuiranno, nè il fatto di voler limitare le garanzie dei contribuenti abolendo alcune possibilità di impugnativa autorizza, a mio modesto avviso, previsioni più rosee.

Ma a parte queste considerazioni e pure accantonando l'esame relativo all'imposta quindicennale che, sebbene merita le più ampie riserve per il suo carattere puramente teorico, desta tuttavia minore interesse, perchè la sua applicazione avverrà entro un lasso di tempo più lungo, durante il quale molta acqua passerà sotto i ponti, non posso esimermi dal manifestare qualche dubbio relativamente agli altri due casi di applicabilità, e cioè al caso dell'alienazione e al caso della edificabilità. Viene infatti da domandarsi se con l'istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore dei terreni in questi casi, non ci si ponga in una certa contraddizione con quell'indirizzo di decompressione fiscale che da qualche tempo si era ritenuto di seguire proprio in questi particolari settori.

Per quanto attiene alle alienazioni, ricordo infatti che le aliquote dell'imposta di registro sugli atti di compra vendita sono state oggetto di sensibili riduzioni recentemente, nel 1954, e ciò anche dopo che era stata operata una precedente forte riduzione. Evidentemente

i motivi che hanno spinto a questi provvedimenti si identificano con la necessità di eliminare le soverchie difficoltà che si frapponevano a tali operazioni, le quali, a causa delle incidenze degli oneri fiscali, correvano il rischio di subire una forte stasi. E ugualmente per il caso della edificazione debbo accennare alla notevole entità delle agevolazioni ed esenzioni fiscali escogitate e concesse all'evidente scopo di favorire la ripresa edilizia. Scopo che è stato pienamente raggiunto e che per tale fatto pone in risalto le benemeritenze della legislazione che vi ha dato luogo.

Prima quindi di intraprendere qualunque cosa che voglia significare l'intenzione di rifare a ritroso il cammino percorso, credo che si debba riflettere alle conseguenze che potrebbero derivarne, conseguenze che consisterebbero nel ripristinarsi dei problemi che si erano intesi risolvere con gli accennati provvedimenti.

Ma poichè mi rendo conto che allo stato della discussione è ben difficile capovolgere i principi che hanno suggerito l'opportunità di questo secondo titolo della legge, penso che un mezzo per ovviare agli inconvenienti lamentati sia quello di ridurre sensibilmente l'aliquota delle imposizioni, portandola a misure facilmente sopportabili. Sono questi i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in esame, e spero che il Senato vorrà accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione preferirebbe pronunziarsi su tutti e tre gli emendamenti proposti su questo articolo, perchè in fondo l'argomento è identico. La Commissione è dell'opinione che sia giusta la misura del 15 per cento che era nel testo unico della legge sulla finanza locale per i contributi di miglioria generica e che si propone di mantenere. Con questa imposizione non si colpiscono le aree, ma si colpisce il *plus valore* nel momento in cui è realizzato o si presume realizzato dopo un quindicennio dall'ultima alienazione. L'incidenza dell'aliquota è incidenza che diventa

molto ridotta rispetto al valore generale dei beni. L'imposizione, nella maggior parte dei casi, arriverà all'atto dell'alienazione, o dell'inizio di una costruzione a quando cioè si sarà avuta la realizzazione del valore inserito nel bene. Non c'è perciò la preoccupazione che la tassa venga a colpire persone che non abbiano i mezzi per pagare.

La Commissione ritiene quindi che sia già molto equo colpire col solo 15 per cento la tassazione dell'utile, tanto più che normalmente, eccetto per gli Enti tassati a bilancio, si tratterà di un *plus valore* che sfuggirà anche all'imposta di ricchezza mobile e l'imposta di ricchezza mobile sul *plus valore*, realizzato sul capitale, avrebbe un'aliquota superiore al 15 per cento.

Ritengo perciò che la Commissione, adottando il criterio che è già per i contributi di miglioria generica, abbia proposto una misura non certo pesante. Alcuni membri della maggioranza della Commissione erano contrari all'aliquota del 15 per cento ed avevano proposto che si arrivasse almeno al 25 per cento. La maggioranza ha ritenuto che fosse esatto il 15 per cento; ma davvero tale aliquota non può considerarsi come spogliatrice, semmai come una aliquota che vuol favorire alienazioni e costruzioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Mi trovo d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'aliquota del 15 per cento. Obiettivamente non credo che il mancato funzionamento del meccanismo per il contributo di miglioria generica possa imputarsi all'elevatezza dell'aliquota. Può imputarsi prevalentemente a quella che era la onerosa e macchinosa procedura con la quale era configurato questo tributo.

Per questo prego il Senato di voler votare l'aliquota del 15 per cento e mi permetto di invitare i senatori, che hanno presentato proposte in aumento o in diminuzione, a ritirarle, concentrando il proprio voto sull'aliquota da me indicata, che mi sembra quella che maggiormente corrisponda ad una valutazione equa e serena della legge in parola.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, mantiene il suo emendamento?

CUSENZA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Cusenza, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « del 15 per cento » con le altre: « del 2 per cento », emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Marina ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MARINA. Debbo esser grato all'onorevole Cusenza che ha esposto con ampiezza i motivi che ci inducono a chiedere una forte riduzione dell'aliquota proposta del 15 per cento. Si tratta infatti di un'aliquota onerosissima, specialmente quando si vuole facilitare le costruzioni di case popolari e popolarissime. Io non vedo come, con tasse così alte, si possa raggiungere il fine di aver l'area a basso prezzo. L'esperienza ci insegna che le aree crescono di valore quando sono richieste, ed hanno un valore ipotetico quando richieste non sono.

Questa tassa poi, in definitiva, chi la paga? La paga colui che comprerà l'area. La conseguenza è che invece di aversi quella diminuzione di valore che si vorrebbe, si crea, con questa legge macchinosa che noi stiamo discutendo nella sua articolazione, un maggior costo dell'area stessa, che vorremmo invece che fosse più economicamente portata sul mercato.

Si dice che il fatto di gravare di tasse le aree creerà un mercato diremo così fittizio, talchè se ne avrà una grande offerta sul mercato e con questo fatto se ne abbasserà sicuramente il prezzo di vendita. Si è già osservato, però, che questa legge dovrebbe andar contro la speculazione, mentre viceversa proprio gli speculatori ne faranno oggetto della loro azione. Infatti gli speculatori hanno buon campo proprio quando gli oggetti discendono di valore. Invece la gran parte dei proprietari, specie quelli piccoli, non essendo capaci di fare il gioco rapido dell'acquisto e della rivendita a tempo opportuno, saranno sicuramente le vittime di questa legge.

Ecco perchè si dovrebbe arrivare all'attuazione delle aliquote se vogliamo che questa legge sia veramente operante. Pare a me che proprio adottando il sistema dell'aliquota bassa si possa arrivare — scusatemi l'espressione — a spennare la gallina senza farla strillare!

Per questi motivi chiedo che il mio emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Sull'emendamento del senatore Marina la Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro avviso.

Metto pertanto ai voti questo emendamento, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « 15 per cento » con le altre: « 5 per cento », non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane l'emendamento dei senatori Montagnani, Roda ed altri, tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « del 15 per cento » con le altre: « del 50 per cento ».

Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Onorevoli colleghi, a me spiace veramente di dover insistere sull'emendamento che eleva l'aliquota dal 15 al 50 per cento. Non è superfluo rammentare ai colleghi che non si tratta già di una percentuale che ha riferimento al valore delle aree, ma, per quanto alta possa apparire, essa si riferisce ad un lucro, ad un utile realizzato, e già intascato. Noi abbiamo dato prova di buona volontà in diversi casi, specialmente quando si è trattato di ripiegare su talune proposte della Commissione, accettate dal Governo, tendenti a ridurre alcune eque aliquote commisurate sul valore delle aree. Noi abbiamo a ciò acceduto considerando appunto che le aliquote venivano ad incidere sul valore delle aree e non sugli utili conseguiti. In questo caso ci sentiamo di insistere su questa aliquota, che potrebbe sembrare eccessiva, perchè essa ha invece lo scopo di colpire un lucro di congiuntura, lucro, ripeto, già introitato.

D'altra parte, si tenga presente che, nell'attuale legislazione, gli utili di congiuntura di

questo tipo sono colpiti in moltissimi casi, dall'imposta di ricchezza mobile di categoria A e di categoria B con aliquote di gran lunga superiori al 15 per cento. Per cui dal momento che il pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 28 esclude poi il pagamento della ricchezza mobile — e su ciò noi tutti concordiamo — faccio presente che se vogliamo però colpire gli utili di congiuntura, sarebbe un sistema ben strano quello che verrebbe introdotto con la presente legge per cui, anzichè gravare la mano su tali utili, si attenuano le imposizioni. È dunque uno stranissimo articolo, questo, soprattutto per quel che concerne l'aliquota, la quale, nella misura attuale, è inferiore a quella della stessa ricchezza mobile pagata fino ad ora.

Mi sembra di avere espresso con concisione, ma anche con precisione il principio che informa il nostro emendamento, per cui dobbiamo insistere per il suo accoglimento.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. So che il collega Roda è, di professione, commercialista. Ora, il collega Roda sa che gli utili di congiuntura si possono riferire ad effettive operazioni mercantili, ma la grande massa di essi resta fuori dall'ambito mercantile ed assume carattere edile nel senso vero e stretto della parola.

Si pensi alle operazioni delle imprese costruttrici, che sono di utilità grande per il Paese, di cui sono state e sono tuttora benemerite. (Tassatele se guadagnano, ma è bene che guadagnino anche perchè poi possano essere tassate). Ora parlare di utili di congiuntura dinanzi ad operazioni mercantili del dare e dell'avere di una azienda edile ed industriale mi sembra esagerato. Fuor di luogo quindi appare anche l'applicazione di una tassa del 50 per cento su tali operazioni. *(Interruzione del senatore Roda).*

Allora nazionalizziamo tutte le aree edificabili e non parliamone più! Spogliamo addirittura i possessori delle aree e facciamole diventare cose di proprietà pubblica e non se ne parli più! Insomma, è inutile fare leggi di

questo genere che praticamente, in un regime di libera concorrenza come l'attuale, mi paiono assurde. Ecco le mie osservazioni su questo emendamento.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento dei senatori Montagnani, Roda ed altri la Commissione ed il Governo hanno espresso il loro avviso contrario.

Metto pertanto ai voti questo emendamento, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « del 15 per cento » con le altre: « del 50 per cento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 29.

L'imponibile soggetto all'imposta di cui all'articolo 17 è depurato di quanto sia stato già assoggettato al contributo di miglioria specifica nel periodo per il quale l'incremento di valore è calcolato.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 30.

Dal valore delle aree accertato nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di

servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o del trascorso quindicennio, obbligatoria ai sensi dell'articolo 20.

Il Comune provvederà inoltre, di propria iniziativa, a detrarre dal valore delle aree le maggiorazioni dovute a svalutazione monetaria, secondo i dati risultanti dagli indici ufficiali, e gli aumenti di valore delle proprietà agricole, accertati censuariamente.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Fortunati ed Amigoni hanno proposto un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo:

” Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscano a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta ”.

Sopprimere l'ultimo comma ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è d'accordo, tanto più che si tratta di un emendamento concordato.

Del resto la soppressione dell'ultimo comma è in relazione a quanto si è votato nella seduta di ieri, ed anche il periodo aggiuntivo alla fine del primo comma, è in relazione al criterio che il Senato ha adottato ieri per la prima parte del disegno di legge.

Siccome si pensa che il Senato parta sempre dallo stesso criterio, era necessario arrivare a questo emendamento, e ringraziamo i senatori Fortunati e Amigoni che se ne sono fatti promotori.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Fortunati, Amigoni ed

altri, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma il seguente periodo: « Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta » e a sopprimere l'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 31.

Le norme della presente legge riguardanti il privilegio di riscossione e la garanzia reale del debito di imposta sono estese alla imposta sull'incremento di valore delle aree.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 32.

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree inedificate è ammessa in detrazione agli effetti della tassazione del reddito mobiliare purchè la maggiorazione dei valori sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata dal contribuente agli effetti della applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Marina ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere, dopo le parole: « della tassazione del reddito mobiliare », le altre: « e dell'imposta complementare progressiva sul reddito ».

Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. Il mio emendamento ha un valore attenuativo nei confronti della grande massa dei proprietari di aree edificabili, che non sono tutti speculatori o società immobiliari, o società costruttrici, ma rappresentano una stragrande massa di proprietari, e questa gente paga già un'imposta progressiva sul reddito, che deve a mio avviso essere ammessa in detrazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ritiene che ci sia un equivoco sotto l'emendamento Marina. Quando si dice che la detrazione è ammessa agli effetti del reddito mobiliare, se agli effetti di questo reddito il plusvalore sia denunciato, è implicito che essa operi agli effetti della complementare perchè a costituire il reddito complessivo tassato, con la imposta complementare progressiva va il netto del reddito mobiliare. Non si può fare invece la stessa detrazione due volte. Ripeto: il netto del reddito mobiliare dopo che è stata effettuata la detrazione, va a costituire il reddito imponibile della imposta complementare progressiva sul reddito. Per fare un esempio analogo, quando si concede una detrazione di reddito per i terreni, non si dice che si concede per l'imposta sui terreni e poi per la complementare, perchè il netto del reddito dell'imposta terreni va a formare una parte del reddito assoggettato alla complementare.

Io credo che il senatore Marina con questi chiarimenti debba essere d'accordo, altrimenti la Commissione, se egli intende fare due volte la detrazione, è contraria.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. La mia preoccupazione è che nel calcolare l'imposta complementare progressiva sul reddito non si tenga calcolo di questa detrazione, cioè ho la preoccupazione contraria a quella esposta dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Concordo con la Commissione, e dopo la spiegazione data dal senatore Trabucchi credo sia tutto chiaro. Non potrei essere d'accordo col senatore Marina sul contenuto del suo emendamento, e prego pertanto il Senato di non accoglierlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Marina, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO II. — *Contributo di miglhoria specifica.*

Art. 33.

Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglhoria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani, che sia conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi. Le Regioni, le Province e i Consorzi possono applicare il contributo alle proprietà il cui valore sia aumentato in dipendenza delle opere provinciali, regionali e consorziali.

Per le miglhorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, salvo le modificazioni di cui all'articolo 35.

È soggetto all'onere del contributo di miglhoria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti.

In ogni caso sono esenti dal contributo di miglhoria specifica per mutamenti del piano regolatore particolareggiato, i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente alla deliberazione del piano regolatore da parte del Consiglio comunale.

Il contributo di miglhoria specifica si applica con aliquota fino al 25 per cento del maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti. Nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'Ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 25 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie, si applicano le stesse norme disposte in materia nei confronti dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate di cui agli articoli 17 e seguenti della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Fortunati, Amigoni, De Luca Angelo, Minio ed altri hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« *Aggiungere al terzo comma dell'articolo 33 il seguente periodo: " nonchè l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani per l'edilizia popolare ed economica che non siano prorogati, o alle modifiche degli stessi " ».*

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo. Questa è la conseguenza di quello che è stato detto dal relatore già ieri. Infatti quando ha chiesto che si mantenesse il testo riguardante le esenzioni all'articolo 6 lettera c) ha fatto cenno alla possibilità di addivenire ad una modifica dell'articolo 33. Implicita-

mente il relatore ha già detto che sarebbe stato d'accordo sulla modifica dell'articolo 33. Ora, siccome ci troviamo di fronte a piani, per l'edilizia popolare ed economica, a breve durata, si vuole con questo emendamento, che è accettato, stabilire che se venga a cessare la efficacia dei piani per mancato rinnovo oppure se vengano esclusi dei terreni per modificazioni dei piani, si abbia lo stesso effetto che si

avrebbe con la modificazione dei piani regolatori particolareggiati, quando aree già declassate per essere state tinte, per esempio, in verde, come destinate a parco, diventino aree edificabili, o quando aree edificabili solo entro determinati limiti vengano riconosciute edificabili senza nessun limite.

Per questi motivi la Commissione è favorevole all'emendamento.

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Sono favorevole all'emendamento ed anche con particolare soddisfazione proprio perchè in questo modo si fuggano, se non tutte almeno in grandissima parte, le preoccupazioni che ieri erano state manifestate in occasione dell'articolo 6 lettera c).

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 33, presentato dai senatori Fortunati, Amigoni, De Luca Angelo ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Montagnani, Roda ad altri, hanno presentato un emendamento sul quinto comma. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Nel quinto comma, sostituire le parole: " aliquota fino al 25 per cento " con le altre: " aliquota fino al 50 per cento " ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Anche qui io debbo insistere perchè mentre nel capo primo abbiamo considerato l'applicazione di un tributo sull'incremento di valore delle aree, nel capo secondo, a ben vedere, si considera un altro tipo di tributo che a me sembra tende a rimborsare i Comuni delle spese che essi sostengono nell'apprestare opere pubbliche di vario genere, come fognature, strade ecc. Qui non si tratta più di un'imposta, ma semplicemente di un rimborso spese, di una tassa. Quindi il problema che ci si pone è molto semplice: stabilire cioè se il 25 per cento di contributo di miglioria specifica sull'incremento di valore contemplato dall'articolo 33 è calcolato in misura tale da consentire ai Comuni il rimborso integrale delle spese da essi sostenute.

La mia modestissima esperienza di amministratore di un grande Comune italiano m'insegna che il coefficiente del 25 per cento sull'incremento del valore delle aree è assolutamente inadeguato a coprire anche parzialmente le spese che il Comune deve affrontare nell'elargire i servizi pubblici, che sono quelli che influiscono in maniera determinante sull'aumento del valore delle aree, talvolta assai cospicuo.

Io non voglio qui tediare gli egregi colleghi nel ricordare loro come da molti anni a questa parte diversi Comuni italiani, specialmente i maggiori, si siano dissanguati nell'apprestare questi servizi, nel partecipare cioè essi direttamente all'incremento di valore delle aree, con spese che per taluni grossi Comuni hanno su-

perato le decine di miliardi all'anno, con conseguente utile altrettanto considerevole intascato contemporaneamente dagli speculatori — chiamiamoli con il loro vero nome! — sulle aree. Io penso che sia venuto il momento di tirare i remi in barca, per cui rammento alla Assemblea che qui non si tratta soltanto di applicare un tributo su dei guadagni ma semplicemente di applicare un tributo che permetta ai Comuni di reintegrarsi delle ingentissime spese che hanno dovuto sostenere; ed io ritengo che il 50 per cento da noi proposto risponde appena alla possibilità da parte dei Comuni di venire rimborsati di queste ingenti spese che affrontano per i pubblici servizi, i quali sono — non dimentichiamolo mai — la prima molla all'incremento di valore delle aree.

PRESIDENTE. Invitò la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è del parere che debba essere mantenuta la aliquota del 25 per cento e con ciò credo di rispondere, se mi è consentito, anticipatamente anche a coloro che vogliono la riduzione dell'aliquota al 10 per cento.

I motivi sono molto chiari, di ordine storico e di ordine economico. Storicamente il contributo di miglioria specifica era applicato, sia per le opere comunali sia per le opere fatte dallo Stato o con il concorso dello Stato, a sensi del decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, con l'aliquota del 15 per cento. La Commissione d'accordo col Governo, anzi su proposta del Governo portando l'aliquota dal 15 al 25 per cento ha aggravato notevolmente il contributo. Per di più il vecchio contributo di miglioria specifica aveva un altro limite, e cioè che non si potesse applicare per più di una determinata percentuale (esattamente il 30 per cento) della spesa sopportata per l'opera miglioratrice. Come è stato spiegato nella relazione si è tolto questo limite perchè si è ritenuto di trasformare quello che era un contributo in un tributo vero e proprio che colpisca un determinato utile e quindi di renderlo indipendente alla spesa. Terza cosa e più grave...

RODA. Oggi è tassa...

TRABUCCHI, relatore. Adesso spiego le ragioni storiche, poi vengono quelle economiche.

Terza cosa: si è tolta l'eccezione che era sancita per il contributo di miglioria specifica, per la quale le aree fabbricabili vi erano sottratte, poichè il contributo si applicava agli altri beni, non all'area fabbricabile.

La Commissione, seguendo con ciò le direttive del Ministro, ha indubbiamente aggravato l'imposizione ma a carico di coloro che traggono un utile specifico dalle opere pubbliche. Portando via il 25 per cento del plusvalore, però, la Commissione ha ritenuto che si facesse veramente opera di giustizia, in quanto se è vero che il plusvalore ha natura di guadagno che si potrebbe dire non giustificato nella singola persona, bisogna calcolare che l'opera pubblica è destinata per sua natura anche all'aumento generale di valore di tutto il complesso, del territorio comunale, e d'altra parte essa è destinata anche al servizio generale della comunità di tutti i cittadini. Non sarebbe giusto nè portar via l'intero utile nè portare via il 50 per cento dell'utile ad alcun cittadino senza colpire l'utile indiretto che viene ad avere tutta la popolazione, su tutto il territorio. D'altra parte si tratta in questo caso di un utile che viene colpito anche se non realizzato e per il quale bisogna quindi tener conto di una certa difficoltà di pagamento; mentre infatti l'imposta sul plusvalore delle aree fabbricabili inedificate viene percepita in occasione della vendita o in occasione della costruzione e soltanto quando ci sia il passaggio di un quindicennio senza che ci sia la realizzazione dell'utile, con il contributo di miglioria specifica invece l'utile viene tassato anche se non direttamente realizzato. Bisogna quindi tener conto della difficoltà che può avere il contribuente nel procurarsi i mezzi per pagare la imposta che colpisce beni, che essendo per loro natura immobili, non possono essere normalmente realizzati nemmeno per parte.

Per questo complesso di motivi la Commissione ritiene di rimanere nel giusto, nell'equo ed anche nell'economico mantenendo ferma la proposta del 25 per cento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Su questo punto in Commissione avemmo molte discussioni ed arrivammo a questa aliquota che si ritenne equa rispetto ad una posizione di partenza nel testo governativo che era notevolmente più gravosa. Per quale motivo?

Perchè si è ritenuto che il 25 per cento sul maggior valore possa considerarsi una misura sufficiente dato che in molti casi è vero che si tratta di un incremento di valore apportato al bene, ma è anche vero che in una parte forse preponderante di casi questo incremento di valore non viene mai scontato perchè il bene continua ad essere utilizzato dagli stessi proprietari nella medesima destinazione che essi avevano in precedenza dato all'immobile. Se noi portassimo un'aliquota ancora più alta mi pare che veramente verremmo ad aggravare in misura, in questo caso non equa, non chi ha da immettere nel mercato questi beni ma una grandissima parte di cittadini che questi beni conservano e che questi immobili continuano a godere nella precedente maniera. L'opera pubblica è intervenuta con beneficio ma certamente non giustificerebbe un gravame insostenibile da indurre i cittadini a spogliarsi dell'immobile.

Per questi motivi credo che la misura fissata nel testo della Commissione del 25 per cento sia più equa di quella proposta negli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene il suo emendamento?

RODA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Montagnani, Roda, Minio ed altri al quinto comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre sul quinto comma, il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a so-

stituire le parole: « 25 per cento » con le altre: « 10 per cento ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Proprio le parole dell'onorevole Ministro mi inducono a confermare il mio emendamento, perchè in effetti questo è un altro di quegli articoli gravosi, anzi gravosissimi, per i proprietari, proprio perchè per il passato, nel modo come è articolata l'imposta sul contributo di miglioria specifica, non ha funzionato per un complesso di ragioni. Ma in questo caso e con questa legge il funzionamento sarà certo ed il 10 per cento come limite massimo, contrariamente a quello che pensa il senatore Roda (se i valori effettivi verranno stabiliti ed indicati) è più che sufficiente per coprire le spese delle opere pubbliche, dato l'alto valore che verrà attribuito alle aree fabbricabili con questa legge. Perchè quando si faceva luogo solamente alla fissazione del 30 per cento del valore...

RODA. Mai applicato.

MARINA. Questo è il fatto: mentre se si vuol fare una legge che possa trovare la sua applicazione io continuo ad insistere a dire che le percentuali debbono essere ridotte, altrimenti cadremo in quell'inconveniente che lo stesso Ministro ha indicato. L'onorevole Ministro ritiene che col 25 per cento questo non avvenga; io vi assicuro invece che potrà avvenire anche col 10 per cento. Vedrete — e non vorrei essere un buon profeta — che questo articolo sarà uno di quelli che porterà alle maggiori discussioni e diatribe tra contribuente e fisco. Ecco perchè insisto nella riduzione delle aliquote, se vogliamo fare una vera e sana legge che possa trovare la sua applicazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Ho già detto prima le ragioni che sono contro questo emendamento e quindi credo di non dover aggiungere altro.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho esposto poc'anzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Marina, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di nove membri dell'Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e di un membro supplente dell'Assemblea stessa.

Invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Azara;

Baracco, Barbaro, Battaglia, Battista, Benedetti, Bertone, Bisori, Bo, Boggiano Pico, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizza, Bussi;

Cadorna, Calauti, Canevari, Canonica, Caporali, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Cemmi, Cenini, Ceschi, Cingolani, Clemente, Condorelli, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza;

Dardanelli, De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, Di Rocco;

Elia;

Ferrari, Ferretti, Fiorentino, Focaccia, Franza;

Galletto, Gava, Gerini, Giardina, Grava, Guglielmone;

Jannuzzi;

Lepore, Lorenzi, Lubelli;

Magliano, Marchini Camia, Marina, Martini, Medici, Menghi, Merlin Umberto, Messe, Molinari, Monaldi, Monni, Moro, Mott;

Negroni;

Page, Pannullo, Paolucci, Pelizzo, Piechele, Piegari, Piola, Ponti, Prestisimone;

Raffiner, Ragno, Restagno, Riccio, Rizzatti, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi;

Salari, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sartori, Savarino, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spasari;

Tessitori, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani, Turchi;

Valmarana, Varaldo;

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 34.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è così modificato:

« L'aliquota da applicare all'incremento di valore onde stabilire le misure del contributo di miglioria è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Le disposizioni del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così modificate:

« All'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole " o con il suo concorso " ».

L'articolo 4 è abrogato.

L'articolo 7 è così modificato:

” L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore onde stabilire le misure del contributo di miglioria è del 25 per cento dell'incremento stesso ”.

All'articolo 13, il terzo comma è abrogato.

L'articolo 17 è così modificato:

” Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni o da altri Enti o Consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'Ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglioria specifica previste dal testo unico della finanza locale e successive modificazioni.

Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo II della presente legge.

Nel caso che l'imposta sia applicata dagli Enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle Intendenze di finanza competenti per territorio, che in ogni caso hanno diritto di surrogarsi agli Enti locali se non provvedano e di impugnare ogni loro provvedimento in materia ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Amigoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AMIGONI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione deve ringraziare il senatore Amigoni che ha visto la necessità di contemperare alcune norme della legge che stiamo approvando con il decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, e ha messo in luce quanto poi il Ministro ha riconosciuto ampiamente nel suo discorso in sede di discussione generale, cioè che è opportuno che per le opere pubbliche eseguite dai Comuni con il concorso dello Stato, la procedura

d'accertamento del contributo di miglioria sia retta dai Comuni anziché dallo Stato.

Io credo che bisognerà ad un certo momento — e so che il Ministro è d'accordo — rivedere le norme di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, anche perchè non sempre lo Stato è in condizioni di poter applicare il contributo di miglioria specifico per le sue opere ed anche perchè le opere dello Stato il più delle volte sono opere eseguite nell'interesse generale, e mal si adattano all'applicazione di un contributo di questo genere.

Comunque la Commissione è pienamente d'accordo con le proposte del senatore Amigoni, che servono solo a rendere possibile ai Comuni di realizzare il contributo di miglioria specifico, anche per le opere per le quali il Comune abbia ricevuto il concorso dello Stato. Una delle ragioni per cui si è verificato, come il senatore Roda ha lamentato nella discussione generale, il fatto che i Comuni hanno speso moltissimo ed hanno realizzato pochissimo dal contributo di miglioria specifica, è anche derivato dal fatto che molte delle opere degli enti locali sono state fatte nell'ultimo decennio con il contributo dello Stato, con la conseguenza che il contributo di miglioria specifico si sarebbe dovuto applicare attraverso gli organi dello Stato i quali, per verità, dovevano ricostruire tutta la organizzazione del sistema finanziario dello Stato e non avevano certo la possibilità di perseguire queste particolari entrate indirette, per le quali fra l'altro non avevano una attrezzatura precisamente efficiente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento dell'onorevole Amigoni mi trovo concorde. Sono favorevole alla applicazione del contributo di miglioria specifica anche nei casi di opere eseguite dagli enti locali con il concorso dello Stato.

Formulo ora una anticipazione, completando quello che ha detto il senatore Trabucchi. Dato che dobbiamo constatare che la legge del 2 giugno 1939 è una legge che praticamente

non ha potuto operare per le difficoltà intrinseche agli accertamenti e al contenzioso, con la conseguenza che noi abbiamo speso (come ho avuto occasione di dire nella discussione generale) molto di più per gli adempimenti tecnico-amministrativi di quanto abbiamo incassato per questo contributo di miglioria specifica a seguito di opere fatte a carico esclusivo dello Stato, ritengo che l'intera materia debba essere riveduta completamente. Mi riservo a tal fine di presentare un disegno di legge autonomo.

Intanto oggi compiamo questo passo avanti, e consentiamo che una parte dell'esborso dello Stato venga recuperato dai soggetti specifici che ne hanno ricevuto vantaggi, a favore degli enti locali e a mezzo delle procedure loro proprie.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Credo che l'ultimo comma relativo al testo dell'articolo 17 del decreto originario, di cui si propongono alcune modificazioni, abbia bisogno almeno di una delucidazione. L'ultimo comma suona così: « Nel caso che l'imposta sia applicata dagli enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle Intendenze di finanza competenti per territorio, che in ogni caso hanno diritto di surrogarsi agli enti locali se non provvedono e possono impugnare ogni loro provvedimento in materia ».

Intanto a me sembra che la surrogazione possa essere consentita nel quadro della legge comunale e provinciale, se e in quanto le Amministrazioni comunali e provinciali siano state esplicitamente invitate a provvedere. La surrogazione, dal punto di vista generale, non so se sia possibile nei confronti dell'Intendente di finanza. In secondo luogo — superato lo scoglio di diritto amministrativo — la surrogazione che effetto avrebbe? Si tratta indubbiamente di lavori compiuti da Comuni o da Provincie con il concorso dello Stato. Il gettito del contributo di miglioria specifica a chi è destinato?

AMIGONI. Rimane ripartito in relazione all'onere.

FORTUNATI. Va bene: ma qui non si riesce a capire in che cosa consiste la surrogazione. « Surrogare » significa diverse cose: può significare deliberare, può significare sostituirsi completamente agli enti locali negli accertamenti, può significare attribuirsi i risultati degli accertamenti.

D'altra parte, ci si riferisce anche, in ogni caso, a impugnativa, da parte delle Intendenze di finanza, dei provvedimenti assunti dagli enti locali. In tal modo ci troveremo di fronte a deliberazioni di applicazione del contributo di miglioria specifica, che potranno essere sottoposte contemporaneamente a due tipi di controllo.

Il Senato ha approvato che, per quanto riguarda il tributo principale in discussione — e credo a maggior ragione i tributi minori — vi sia il controllo di legittimità e di merito nei modi disposti dalla Carta costituzionale, con il solo rinvio per il riesame della questione, per quanto concerne il controllo di merito.

La deliberazione degli enti locali sarebbe, invece, da un lato sottoposta al controllo di questo tipo; da un altro lato, potrebbe essere impugnata dalle Intendenze di finanza. Insomma, deliberazioni eventualmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sarebbero successivamente o contemporaneamente impugunate dalle Intendenze di finanza.

Credo che, dal punto di vista di principio, il testo debba essere rivisto alla luce dei principi generali che abbiamo già stabilito e delle norme che regolano la vita degli enti locali. Le impugnative non possono che riguardare i risultati degli accertamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla questione sollevata dal senatore Fortunati.

TRABUCCHI, *relatore*. A mio giudizio, si potrebbe eventualmente stabilire un termine, di 30 o di 60 giorni per gli enti locali che non provvedano, termine preceduto da apposita diffida.

Questo potrebbe essere giusto, ma il diritto di surrogarsi è un diritto che spetta a qual-

siasi creditore quando il suo debitore non si muove. Questo è principio generale; solo, bisogna mettere in mora l'amministrazione locale, perchè agisca.

Quindi, se il senatore Fortunati è d'accordo, metterei « di surrogarsi agli enti locali se non provvedano entro 60 giorni dalla notifica di apposita diffida ». (*Interruzione del senatore Fortunati*). Riservare le facoltà di impugnativa mi sembra necessario, perchè l'Ente locale potrebbe transigere per cifra assolutamente inferiore al reale, ed allora l'Intendente, in rappresentanza dello Stato, dovrebbe potere impugnare la relativa deliberazione, mostrando che essa è in contrasto con gli interessi dello Stato per il quale il Comune ha agito.

Pertanto dopo le parole: « provvedimento in materia », aggiungerei le altre: « che influisca sull'ammontare del tributo verso i singoli contribuenti ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Allora si dovrebbe consentire eventualmente all'Intendente di finanza di presentare ricorso all'atto della pubblicazione dei ruoli o degli elenchi di variazione, non di impugnare la deliberazione. Si dovrebbe, cioè, consentire un tipo particolare di ricorso contro l'accertamento eseguito dal Comune.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la surrogazione mi pare giusto che comunque sia stabilito che deve essere concesso un termine al Comune per provvedere come competenza primaria.

Per quanto riguarda l'impugnativa forse andrebbe esaminato più attentamente il meccanismo della legge. Infatti alcune obiezioni mosse al concetto generale dell'impugnativa di ogni provvedimento in materia, mi sembra siano valide, e il punto va chiarito, altrimenti avremo un potere dell'Intendente di finanza di cui non si sa quale sia l'itinerario successivo.

AMIGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIGONI. Mi sembra che il concetto espresso dal senatore Fortunati sia condiviso dal Ministro ed anche da me: si potrebbe trovare una formula da inserire in sede di coordinamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. L'aliquota riguarda non solo gli interessi del Comune ma anche gli interessi dello Stato e non ne può essere lasciata all'arbitrio del Comune la fissazione; in questo caso l'aliquota deve essere fissa ed è stata stabilita nel 25 per cento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, si dia nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 34 proposto dal senatore Amigoni, con le modifiche introdotte dalla Commissione.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituisce il testo dell'articolo con il seguente:

« Le disposizioni del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così modificate:

All'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole: " o con il suo concorso ".

L'articolo 4 è abrogato.

L'articolo 7 è così modificato:

« L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore onde stabilire le misure del contributo di miglioria è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

All'articolo 13, il terzo comma è abrogato.

L'articolo 17 è così modificato:

" Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni o da altri Enti o Consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'Ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglioria specifica previste dal testo unico della finanza locale e successive modificazioni.

Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo II della presente legge.

Nel caso che l'imposta sia applicata dagli Enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle Intendenze di finanza competenti per territorio, che in ogni caso hanno diritto di surrogarsi agli Enti locali se non provvedano entro 60 giorni dalla notifica di apposita diffida e di impugnare ogni loro provvedimento in materia che influisca sull'ammontare del tributo verso i singoli contribuenti " ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Marina aveva proposto di sostituire nel capoverso dell'articolo 34 le parole « del 25 per cento », con le altre « del 10 per cento ».

Tale emendamento è precluso dalla votazione testè effettuata.

Passiamo pertanto all'articolo 35. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 35.

Le Regioni, i Comuni, le Provincie e i Consorzi di enti pubblici territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore deve deliberarlo en-

tro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'Ente impositore intende applicare il contributo.

La deliberazione per i Comuni e per le Provincie e per i Consorzi di enti appartenenti alla stessa Provincia è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e per i Consorzi di enti appartenenti a più Provincie, all'approvazione del Ministro delle finanze; dopo l'approvazione la deliberazione deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'Ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle Commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica; altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'Amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altra contestazione.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo i valori indicati nella deliberazione di cui al comma secondo il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizioni del maggiore contributo dopo la decisione delle Commissioni.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Fortunati, Amigoni, De Luca Angelo ed altri hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Al primo comma, dopo le parole: " piano regolatore " aggiungere le altre: " o per le scadenze o per le modifiche dei piani per la edilizia popolare ed economica " ».*

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo. L'approvazione di questo emendamento è resa opportuna dalle modifiche apportate all'articolo 33.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati, Amigoni ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 36.

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica o dopo la approvazione della variante al piano regolatore ed il prezzo di mercato del 1° gennaio dell'anno antecedente a quello della deliberazione con cui fu stabilito di dar corso alla opera pubblica e alla variante di cui si tratta.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse dall'esecuzione dell'opera pubblica o dalla variante al piano regolatore, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile all'opera medesima. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a cui carico viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonchè quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contri-

bunte e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti e delle opere eseguite dal contribuente o dai suoi familiari sia stato già tenuto conto ai sensi dell'articolo 30 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Signor Presidente, siccome sono stati modificati gli articoli precedenti introducendo anche il caso della scadenza dei piani di edilizia popolare ed economica, oppure della variazione degli stessi piani, anche in questo articolo bisogna inserire la stessa dizione. Propongo pertanto che al primo comma, dopo le parole « o dopo l'approvazione della variante al piano regolatore » siano inserite le altre « o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani per l'edilizia popolare ed economica ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè proposto dall'onorevole relatore, tendente a inserire nel primo comma, dopo le parole: « o dopo l'approvazione della variante al piano regolatore », le altre: « o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani per l'edilizia popolare ed economica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 36, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 37.

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso

del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata.

Si applica la norma di cui all'articolo 28, ultimo comma, e 30, ultimo comma.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Propongo di sostituire le parole: « 30, ultimo comma » con l'altra: « 31 », perchè l'articolo 30, ultimo comma, è stato abrogato. L'articolo 31 è quello che stabilisce i privilegi per l'esazione e la garanzia reale, che evidentemente vanno estesi gli uni e l'altra anche al contributo di miglioria generica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento proposto dal senatore Cerutti.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37 con la modifica proposta dal senatore Cerutti, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « e 30, ultimo comma », con le altre: « e 31 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

TITOLO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 38.

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni in base alle norme della presente legge, compresi i casi previsti dall'articolo 6, è fissato in anni cinque.

(È approvato).

Art. 39.

Sono applicabili, per quanto non derogato da altre disposizioni, a tutte le controversie inerenti alla imposta regolata nei titoli I e II della presente legge, le norme per l'accertamento, le impugnative e la riscossione previste per il contenzioso della finanza locale di cui al Capo XIX del relativo testo unico.

(È approvato).

Art. 40.

Per i Comuni che cessino dall'applicare l'imposta sulle aree fabbricabili e che deliberino di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate si assume come valore iniziale di riferimento il valore sul quale è avvenuto l'accertamento della imposta sulle aree fabbricabili nell'ultimo anno di applicazione della stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 41.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 41.

I Comuni che deliberino l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili ai sensi degli articoli da 1 a 15 della presente legge, cessando dall'applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate o che da tale applicazione cessino anche per altri motivi debbono assoggettare ad imposte in via straordinaria l'aumento di valore verificatosi fino alla data di cessazione dell'imposta sugli incrementi anche se non sia trascorso il quindicennio di cui all'articolo 18. L'imposta così accertata viene riscossa con le modalità e le rateazioni di cui al precedente articolo 28.

Nel caso in cui si cessi dalla applicazione della imposta sugli incrementi di valore per applicare l'imposta sulle aree fabbricabili si presume che alla data di cessazione della applicazione della imposta sugli incrementi i singoli terreni avessero valore pari a quello denunciato o accertato in occasione della prima

492ª SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1957

applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. In analogia a quanto proposto poc'anzi dal senatore Cerutti, propongo di sostituire l'ultimo periodo del primo comma con il seguente: « L'imposta così accertata viene riscossa con le modalità, le rateazioni e i privilegi di cui ai precedenti articoli 28 e 31 ».

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 41 con le modifiche proposte dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Marina. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole:

” denunciato o accertato in occasione della prima applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili ”, le altre: ” maggiore determinato ai sensi dell'articolo 18 e relativo all'ultima applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. La ragione del mio emendamento è insita nell'emendamento stesso. A me pare che se ad un determinato momento il Comune, per ragioni particolari, ritiene di cambiare il sistema di applicazione dell'imposta e passare dall'uno all'altro, in quel determinato momento non può rifarsi al primo valore accertato in

occasione della prima applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili, bensì all'ultimo valore acquisito dal terreno.

Quindi praticamente il contribuente (per negligenza o per incapacità del Comune di riscuotere l'imposta in un determinato modo ed in un determinato momento) dovrebbe pagare una specie di gravosa imposta retroattiva, se si va a calcolare il primo valore anzichè l'ultimo che è stato accertato e definito dal Comune stesso. Quindi, richiamandomi all'articolo 18, mi pare equo e giusto che sia applicato in questo senso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria. Il meccanismo di questa imposta è chiaro: quando si cessa dall'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili bisogna, si è detto, accertare prima i valori finali dell'imposta continuativa, cessare da questa imposta e cominciare invece ad applicare l'imposta sui valori delle aree fabbricabili. Poichè per l'imposta sulle aree fabbricabili deve essere fatto un accertamento su dichiarazione-offerta; poichè la dichiarazione-offerta ha carattere di oggettività, è opportuno che i valori accertati con il sistema della dichiarazione-offerta servano come valori finali agli effetti dell'imposta che viene applicata ad effetti continuativi. Altrimenti si dovrebbe assumere, al posto di valori che per l'imposta sulle aree fabbricabili sono basati sul sistema della dichiarazione-offerta, valori derivanti da accertamenti relativi alla imposta che cessa e molto più incerti.

Molto più esatto e preciso è il sistema proposto dalla Commissione d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono concorde con la Commissione aggiungendo che, ove dovesse accettarsi questo emendamento, di fatto verrebbe a perdere qualunque contenuto l'articolo 41 e tanto verrebbe cancellarlo. Concorde invece nel concetto espresso nell'articolo

41 e prego quindi il Senato di respingere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Senatore Marina, insiste nel suo emendamento?

MARINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato sul secondo comma dell'articolo 41 dal senatore Marina, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41 bis.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 41-bis.

Del 30 per cento del gettito delle imposte regolate dalla presente legge, i Comuni devono disporre con precedenza su qualsiasi altro impiego:

1) per l'attuazione dei piani per l'edilizia popolare;

2) per l'attuazione dei servizi resi necessari dallo sviluppo dell'abitato e dall'aumento della popolazione;

3) per l'acquisto di aree fabbricabili da adibire ad uso pubblico, o alla costruzione di edifici per servizi pubblici.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Montagnani ed altri è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Il gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili, della imposta sull'incremento di valore

delle aree inedificate e del contributo di miglioria specifica di cui alla presente legge non è incluso nel bilancio economico dei Comuni e deve essere destinato ai seguenti scopi:

a) acquisizione di aree per la costituzione di patrimoni comunali;

b) acquisto di aree da destinarsi alla edilizia popolare;

c) alla costruzione di case popolari;

d) alla attuazione dei piani regolatori " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Amigoni, De Luca Angelo, Minio, Varaldo, Cappellini, Roda, Cianca e Negro hanno presentato un altro emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire l'articolo 41-bis con il seguente:

" Il gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili, dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate e del contributo di miglioria specifica di cui alla presente legge non fa parte del bilancio economico di esercizio del Comune.

Il 30 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato con precedenza alle spese per acquisto o espropriazione di aree e alle spese per la sistemazione della rete viabile e dei pubblici servizi. Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

In ogni caso, del gettito dei tributi di cui al primo comma non si tiene conto agli effetti di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. Non potrà però essere concesso ai Comuni di applicare la supercontribuzione alla

sovrimposta sui terreni e sui redditi agrari in misura superiore rispettivamente al 350 per cento e al 500 per cento, se almeno il 50 per cento del gettito dei tributi suindicati non è applicato al bilancio economico" ».

PRESIDENTE. Poiché i presentatori hanno comunicato di rinunciare a svolgerlo, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è d'accordo, ma desidera chiarire che il significato di questo emendamento è quello di conciliare, per quanto possibile, la libertà e l'autonomia dei Comuni con gli scopi che il Parlamento si propone approvando il disegno di legge. Si vuole da una parte la destinazione del 30 per cento del ricavato del tributo all'edilizia popolare in correlazione con quel che riteniamo che sarà approvato con l'altro disegno di legge, pure al nostro esame, per l'approvazione di piani di edilizia popolare; d'altra parte si vuole stabilire che le entrate derivanti da questo tributo non vadano a formare il bilancio economico del Comune, nel senso che non costituiscono ragione di divieto di applicazione di supercontribuzione o di applicazione di tributi che, nell'ipotesi normale, sono autorizzati solo se siano applicati tutti gli altri tributi stabiliti dalla legge sulla finanza locale. La Commissione ed i proponenti desiderano invece che per il rimanente 70 per cento i Comuni siano liberi di disporre del gettito di questo tributo, destinandolo ad opere straordinarie o ad integrazione del bilancio ordinario. La Commissione ed i proponenti si sono anche preoccupati però della situazione dei Comuni in cui le supercontribuzioni, per necessità di pareggio di bilancio, vengono portate a limiti che normalmente debbono essere ritenuti eccessivi, anche se qualche volta necessari e, allo stato attuale, insostituibili; si è voluto evitare perciò che il gettito di questo tributo fosse destinato a spese straordinarie, a danno dei proprietari dei terreni eccessivamente gravati. Si propone allora che almeno il 50 per cento del tributo vada a formare parte del bilancio ordinario per quei Comuni che altrimenti sarebbero costretti ad applicare la so-

vra-impòsta terreni al di sopra del 350 per cento e le sovraimposte dei redditi agrari al di sopra del 500 per cento.

In questa maniera resterà una certa autonomia ai Comuni, ma sarà stabilito che il 50 per cento del gettito della nuova imposta dovrà andare indirettamente a vantaggio dei proprietari terrieri grandi e piccoli e degli agricoltori che, altrimenti, potrebbero considerarsi sacrificati dall'applicazione di eccessive sovra-imposte se, pur avendone la possibilità, il Comune non destinasse alle spese ordinarie le nuove entrate derivanti da questa imposizione. La Commissione ed i proponenti hanno ritenuto di adattare la norma alle varie esigenze, a seconda dei casi, con equità e tenendo conto da una parte del rispetto dovuto alla autonomia dei Comuni e dall'altra dell'interesse di tutti i cittadini contribuenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Si tratta di un testo concordato: ovviamente anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Amigoni ed altri, tendente a sostituire l'intero articolo 41-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 42.

Il termine di giorni novanta di cui all'articolo 8, settimo comma, è, in sede di prima applicazione dell'imposta, portato a centottanta giorni.

(È approvato).

Art. 43.

I Comuni che hanno già deliberato ma non ancora attuato l'applicazione dei contributi di miglioria generica ai sensi del testo unico per la finanza locale e quelli che deliberino entro l'anno in corso all'entrata in vigore della presente legge l'applicazione della imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate possono applicare l'imposta sull'incremento dei valori verificatisi dal 1° gennaio 1954.

I Comuni di cui al comma precedente possono assumere come valore delle singole aree al 1° gennaio 1954 quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di registro e della imposta sulle successioni per trapassi avvenuti fra il 1° luglio 1953 ed il 30 giugno 1954 o, in difetto, il valore definitivamente accertato agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, moltiplicato per il coefficiente 5.

In tali casi l'impugnativa del valore al 1° gennaio 1954 da parte del contribuente è ammessa soltanto per errori materiali o di calcolo.

(È approvato).

Art. 44.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato la applicazione del contributo di miglioria generica possono, entro un anno dalla data stessa, deliberare la applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate per gli incrementi verificatisi successivamente alla data già stabilita come data di inizio dell'aumento tassabile, ai sensi della deliberazione per l'applicazione del contributo di miglioria generica.

I ricorsi ed i reclami pendenti presso le Giunte provinciali amministrative e presso il Ministero delle finanze contro le deliberazioni relative alla applicazione del contributo di miglioria generica vengono, in caso di applicazione del primo comma, trasmessi di ufficio, entro tre mesi dalla deliberazione di cui al primo comma, alle Commissioni comunali di

cui all'articolo 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per il relativo giudizio, eccetto il caso che si tratti di impugnative dei valori iniziali per il conteggio del contributo di miglioria generica, nel qual caso l'impugnativa decade, e può essere riproposta, se del caso, solo ai sensi della presente legge, dopo che sia accertato anche il valore delle aree al momento della alienazione per atto tra vivi, dell'inizio di costruzione e del compiuto quindicennio.

Della trasmissione dei ricorsi è data comunicazione alle parti a cura del Comune.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 45.

CARMAGNOLA, *Segretario* :

Art. 45.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1954 o antecedenti non sono più proponibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dall'articolo 43.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Per ragioni di forma, propongo che la parola « proponibili » sia sostituita dalla parola « procedibili ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

TRABUCCHI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 45, con l'emendamento formale, proposto dal senatore Cerutti, inteso a sostituire la parola « proponibili » con l'altra « procedibili ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

CARMAGNOLA, *Segretario* :

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 46.

Sul gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili e su quello dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, i Comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e di altri Istituti di diritto pubblico che siano autorizzati a concedere mutui ai Comuni, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 330 della legge comunale e provinciale, e ciò fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel triennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli Enti o Istituti che esercitano i finanziamenti.

PRESIDENTE. I senatori Trabucchi, De Luca Angelo, Clemente ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma, la parola « triennio » con l'altra « quinquennio ».

Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Il Ministero del tesoro ha fatto osservare che ammettere, sia pure al 50 per cento, la cessione, poteva risultare pericoloso, perchè questo contributo è soggetto a particolari oscillazioni.

È sembrato ai proponenti dell'emendamento, e la Commissione condivide la loro opinione, che l'osservazione possa essere esatta in quanto abbiano una eccessiva influenza i primi due anni di applicazione del tributo, che certamente daranno un gettito molto superiore a quello degli anni successivi.

Si è allora proposto di fare una media, anzichè di un triennio, di un quinquennio, nella quale i primi due anni avranno un peso proporzionalmente minore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Trabucchi, De Luca Angelo ed altri, accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 46, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Carelli, Page, Grava e Di Rocco hanno presentato un articolo aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario* :

« Dopo l'articolo 46, inserire il seguente :

Art. 46-bis.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi delle Opere pie e degli E.C.A.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARELLI. Ho presentato, insieme ad altri colleghi, questo emendamento, soprattutto in vista della situazione in cui verrebbero a trovarsi gli Enti comunali di assistenza, qualora venissero assoggettati al pagamento dell'imposta.

I colleghi sanno che nel 1937 le congregazioni di carità furono sostituite da organismi aventi obblighi di assistenza specifica e da organismi aventi obblighi di assistenza generica. Peraltro non tutte le congregazioni di carità subirono questa suddivisione; un certo numero di esse sostituì la denominazione di « congregazione di carità » con l'altra di E.C.A., soprattutto nei centri di minore importanza, per cui oggi alcuni E.C.A., e non sono molti, hanno

delle proprietà che dovrebbero essere sottoposte all'imperio di questa legge.

Ora a me sembra un assurdo da una parte togliere attraverso le imposizioni tributarie, dall'altra dare attraverso integrazioni di bilancio, specie quando si consideri che i bilanci degli E.C.A. si trovano in condizioni tali da non poter più far fronte alla pubblica assistenza.

Mi rivolgo pertanto all'Assemblea perchè voglia votare il mio emendamento integralmente, come presentato, o, quanto meno, in via subordinata, voglia accettare la proposta di esentare dall'obbligo del pagamento di questa imposta gli E.C.A., organi di carità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. Il relatore è spiacente di dover esprimere parere contrario: egli personalmente era stato, a suo tempo, favorevole ad analoga proposta, ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto di limitare le esenzioni solo agli enti pubblici territoriali in senso stretto, quindi Comuni, Province, Regioni e Consorzi di comuni, oppure agli enti che abbiano finalità di costruire case economiche popolari. Per queste ragioni la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. A parte il merito, sul quale concordo con il relatore, credo che ci sia una ragione di sistematica. Noi abbiamo discusso a lungo e concesso tutta una serie di esenzioni; adesso alla fine della legge si propone di non applicare questa legge agli E.C.A. e alle opere pie. Mi sembra che per una ragione di sistematica avremmo dovuto fare questa discussione nel momento in cui abbiamo discusso il capitolo esenzioni.

Comunque, nel merito io penso che noi non dobbiamo legittimare, per l'insieme di questa legge, una attitudine da parte di opere pie, da parte di enti comunali di assistenza, da parte di enti morali e pubblici a quell'immobilismo di aree che porta ad un irrigidimento di mercato.

Le norme che abbiamo fissato per quanto riguarda i contributi di miglioria mettono in una condizione particolare questi enti, ma se li esentassimo dall'imposta sulle aree fabbricabili non mi pare che faremmo una giusta operazione, perchè li metteremmo in condizione di tenere il patrimonio immobilizzato, mentre noi riteniamo che, in questa legge, oltre i fini fiscali vi sia un fine urbanistico e di edificatoria.

Per le ragioni esposte sono spiacente pertanto di non concordare con il senatore Carelli. Se non avessi prima avuto una cattiva sorte nell'invitare dei senatori a ritirare degli emendamenti, mi permetterei di invitare anche lui. Prima i senatori non hanno creduto di aderire al mio invito, ma il Senato vi ha aderito non approvando quegli emendamenti. Mi parrebbe opportuno, per evitare un voto contrario alle opere pie e agli E.C.A., che il senatore Carelli ritirasse il suo emendamento; qualora non lo ritirasse, pregherei il Senato di non volerlo approvare.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, mantiene il suo emendamento?

CARELLI. Onorevole Ministro, le faccio osservare che noi corriamo il rischio con questa legge di aggravare — mi consenta di dirlo con franchezza — la situazione nel settore delle aree fabbricabili, perchè noi ci troviamo di fronte alla particolare penosa situazione dei piccoli proprietari — e tra i piccoli metto anche gli E.C.A. perchè difendono il patrimonio dei poveri — i quali, pur di non pagare la pesante imposta si troveranno nella dura necessità di svendere il loro piccolo patrimonio a speculatori, i quali potranno attendere perchè hanno dei capitali da investire in queste operazioni. Vedremo quindi formarsi una grande proprietà nell'interesse di speculatori: questo è il lato debole del disegno di legge, onorevole Ministro.

Lei sa con quanta stima io segua la sua opera, onorevole Andreotti, ed anche l'onorevole Trabucchi sa quanto io lo stimi per il suo formidabile lavoro e per la sua pazienza; ma per una questione di principio — e chiedo scusa all'Assemblea — debbo mantenere il mio emendamento ed invitare l'Assemblea stessa a votarlo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 46-bis proposto dai senatori Carelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Poichè sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto numerosi senatori, invito tutti gli oratori a mantenersi nei limiti di una effettiva dichiarazione di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Raffeiner. Ne ha facoltà.

RAFFEINER. Onorevoli colleghi, debbo dichiarare che voto contro questo disegno di legge, e voglio dire anche le ragioni per le quali sono contrario.

Anzitutto sono dell'avviso che soltanto in poche zone è possibile indicare con qualche approssimazione il valore di mercato dei terreni, mentre ciò è impossibile per la maggior parte del territorio nazionale, non essendovi alcun mercato dei terreni. Non si può parlare di valore di mercato di una cosa se per quella cosa non esiste un mercato.

In secondo luogo ritengo che questa legge, la quale dovrebbe colpire gli speculatori in aree fabbricabili e i loro profitti, colpisce in realtà tutti, anche i piccoli proprietari, ed in modo particolare gli agricoltori e i coltivatori diretti delle zone suburbane, i quali non sono affatto entusiasti per l'aumento di prezzo delle terre che lavorano, ma vedono anzi con preoccupazione l'estendersi e l'avvicinarsi delle città.

Se potessero portar via le loro terre in luoghi lontani lo farebbero. Per essi questa legge è veramente rovinosa: se dichiarano valori bassi, rischiano di essere subito espropriati; se dichiarano valori alti, non saranno più in grado di pagare le aumentate imposte e dovranno ugualmente abbandonare le loro terre. Per essi non vi è via di scampo.

Un'altra importante ragione per la quale sono contrario a questa legge è che non approvo la politica edilizia del nostro Governo. Sono dell'opinione che in Italia si spende troppo per nuove case di abitazione. Il primo e più grave problema dell'Italia non è quello dei senza tetto, ma è quello della disoccupazione. Le case però non risolvono il problema della disoc-

pazione, perchè non producono pane. Secondo me le nuove abitazioni, specialmente nelle città, dovrebbero essere fortemente tassate per indurre la popolazione a spendere meno per nuove abitazioni, a fare economia e ad investire i risparmi in beni veramente produttivi, nell'incremento della fertilità della terra, nella creazione di nuove industrie piccole e grandi destinate in prima linea per l'esportazione ecc., essendo questa l'unica via per risolvere il problema della disoccupazione e per dare pane e lavoro alle generazioni che sopravvengono.

Sono inoltre dell'avviso che nelle nuove costruzioni si pensa troppo poco alla possibilità di una nuova guerra. In quasi tutte le nostre città sono sorti nuovi quartieri con case di abitazione affollatissime. Ho domandato varie volte se questi nuovi quartieri sono provvisti di rifugi antiaerei, ma ho sempre avuto risposta negativa.

Purtroppo non passa anno che il pericolo di guerra non alzi qua o là sempre più minacciosamente la sua testa. Credo che di fronte a questo pericolo non dobbiamo chiudere gli occhi, per quanto tutti desideriamo che ci sia ancora salvaguardata la pace. L'esperienza dell'ultima guerra ci ha insegnato che tra i bersagli preferiti degli attacchi aerei sono anche i quartieri affollatissimi delle grandi città; sono proprio gli attacchi aerei contro le popolazioni civili che servono ad infrangere la resistenza morale di un popolo.

Le due bombe atomiche gettate su Nagasaki ed Hiroscima hanno infranto di colpo la resistenza del Giappone. Ma anche senza bombe atomiche, ricordo che nella città di Dresda, in una sola notte del febbraio 1945, un bombardamento aereo ha causato la morte di ben 250 mila persone per lo più donne, bambini e vecchi.

Se dovesse venire il giorno, che mi auguro lontano, anzi mi auguro che non venga mai, in cui scoppiasse una nuova guerra, una delle prime misure da prendere dal Governo sarà lo sgombero immediato delle grandi città. Pensate che cosa vorrebbe dire sgombrare Roma entro 24 ore! Pensate che cosa vuol dire sgombrare soltanto le donne, i bambini e gli ammalati! Dove vorreste portarli?

Ecco perchè io penso che si dovrebbe fin d'ora dai tempi di pace provvedere a che non

sorgano più nuovi quartieri popolari e case di abitazione in vicinanza delle grandi città o in vicinanza di ponti, di ferrovie e di grandi arterie stradali o comunque in zone per le quali si può prevedere che in caso di guerra saranno probabilmente bombardate.

Dico francamente che penso spesso con grande preoccupazione alla mia cara Bolzano, importante centro di traffico sulla linea di collegamento tra l'Italia e la Germania e come tale, in caso di guerra, esposta al pericolo di distruzione.

Quindi ritengo che bisogna obbligare la gente a costruire le nuove case in località lontane, in complessi tra di loro isolati e del tutto decentrati. Con i moderni mezzi di comunicazione le grandi distanze non contano più come una volta.

Secondo me la legge dovrebbe addirittura vietare le nuove costruzioni in vicinanza delle grandi città, anche se le società immobiliari che hanno investito milioni e miliardi per l'accaparramento di terreni fabbricabili dovessero andare in fallimento. La vita e la sicurezza personale di centinaia di migliaia di esseri umani ci deve preoccupare più che non la fortuna o sfortuna di pochi.

Col pretesto che gli interessi privati debbono essere sacrificati quando il bene pubblico lo richiede, si sta per fare una legge che colpisce nelle sue fondamenta l'istituto della proprietà fondiaria. (*Interruzioni dalla sinistra*). In teoria non c'è nulla da eccepire contro quel principio che il bene pubblico prevale sugli interessi privati, ma per quanto riguarda la sua applicazione pratica vorrei fare molte riserve. Bisogna sempre tener presente che anche i dittatori di tutti i tempi si sono richiamati a quel principio del bene pubblico per giustificare non soltanto il bene che facevano, ma anche i loro misfatti. Con richiamo a quel principio sono state bruciate le streghe e perpetrate le maggiori atrocità. Questa legge, invece di portarci verso una soluzione dei grandi problemi quali la disoccupazione e la difesa civile, ci allontana sempre più dalla loro soluzione. Vedo in questa legge una legge prevalentemente demagogica, che in realtà non serve agli interessi superiori della Nazione.

Per tutte queste ragioni voto contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, potrà forse sembrare superfluo che io dica che questo settore voterà contro il presente disegno di legge, ma a me pare necessario dirne i motivi. Così come è stato formulato, il disegno di legge noi non lo accettiamo. Pur accettandone il principio cui si è ispirato non possiamo fare a meno di osservare che tale principio, nella sua applicazione, si è deformato. La legge, voi ricorderete, ha tratto origine da due fatti esterni e cioè lo scandalo sulle aree fabbricabili che si è verificato in Roma e l'iniziativa del ministro Romita di acquisire un patrimonio ai Comuni per le costruzioni popolari. Da questi fatti è nata questa legge complessa, che avrebbe anche il fine di incrementare le finanze dei Comuni.

Ora, se guardiamo quella che sarà l'applicazione di una tassa su un bene come l'area fabbricabile che praticamente è un patrimonio che accumula i propri interessi con l'andare del tempo e che si realizza solo al momento in cui si costruisce, c'è da temere che gli effetti saranno negativi. Innanzitutto questa sarà una legge a carattere estensivo, perchè non dobbiamo illuderci che pure avendo dato ai Comuni la facoltà di applicarla o meno, questo non avvenga. Io vorrei essere un cattivo profeta, ma credo purtroppo che la maggioranza dei Comuni italiani per forza di cose applicherà questa legge, allo scopo di incrementare le proprie finanze.

Comunque sui principi della legge potevamo trovarci e siamo d'accordo; ma non sulle modalità e sul modo con cui è stata impostata e articolata. Come ho già detto più volte, non si è tenuto presente che il bene « area fabbricabile » è soggetto ad una valutazione affettiva nella determinazione del prezzo e alla impossibilità di tramutarsi in area edificata, almeno con la velocità che vorrebbe la legge, per portare con ciò incremento all'edilizia popolare o popolarissima.

La verità è che le aree, anche con questa legge, manterranno il ritmo normale di commercio e saranno usufruite solo quando ci sarà qualcuno che avrà bisogno di crearsi una casa

o di impiantare uno stabilimento. Questa legge non faciliterà nè la costruzione di case, nè la costruzione di stabilimenti, mentre, a nostro avviso, favorirà invece gli speculatori. Proprio questo avverrà per l'ineluttabilità delle leggi economiche, contro cui non si può andare, come non si va contro le leggi astronomiche. Si può proprio dire anzi che noi abbiamo creato questa legge per gli speculatori, partendo dal presupposto di voler combattere la speculazione!...

Infatti se si verificherà quel che i proponenti presumono, cioè che verrà immessa una grande quantità di aree sul mercato, chi ne trarrà maggior vantaggio saranno appunto gli speculatori, a tutto danno dei piccoli proprietari e degli agricoltori che i colleghi del mio Gruppo ed io abbiamo cercato di difendere nei limiti del possibile. Comunque io mi auguro che questa vasta immissione di aree fabbricabili sul mercato non avvenga, perchè se dovesse verificarsi questo fenomeno proprio gli speculatori ne trarrebbero vantaggio, perchè sono loro che approfittano delle situazioni eccezionali per realizzare facili guadagni.

Le aree non sono cose che si mangiano, le aree rimangono nelle mani di coloro che le sanno utilizzare, e le sanno utilizzare, appunto, meglio di chiunque, gli speculatori o coloro che non hanno bisogno di venderle per necessità finanziarie. Allora avverrà proprio il contrario di quel che si voleva raggiungere, con l'aggravante che tali aree in forza di questa nuova imposta acquisteranno un maggior costo, ossia un maggior prezzo, che non avrà niente a che vedere con la questione del valore.

Per questo la mia fatica è stata quella di tentare di attenuare le asprezze economiche e pratiche della legge. E voi ricorderete che ho tentato di far ridurre le aliquote, che mi sono battuto per far ridurre la superficie sulla quale questa imposta dovrà gravare; che ho tentato, attraverso alcune proposte di esenzioni a favore di coloro che coltivano la terra, di alleggerire il danno agli agricoltori; che ho tentato di far accettare il moltiplicatore dieci da applicarsi al valore dell'imponibile agricolo per avvicinarci, così facendo, meglio al valore reale di un'area fabbricabile o per avere, quanto meno, una base di abbattimento del-

l'imponibile che potesse mantenere e favorire specialmente l'agricoltura specializzata e intensiva.

Ma, come voi sapete, debbo dire che questa mia fatica è stata una battaglia perduta, anzi: una serie di battaglie perdute, perchè solo un emendamento di forma ed un paio di emendamenti ai quali mi sono associato hanno avuto la fortuna di venire accolti dai colleghi degli altri settori dell'Aula. E questo sarebbe il minore dei mali, se nella realtà la legge potesse venire applicata con molto raziocinio da parte della Autorità comunali e se — laddove noi abbiamo messo le parole « fino a » — nella loro saggezza i Consigli comunali sapessero valersene, applicando quelle riduzioni sull'ammontare delle aliquote che i miei reiterati tentativi non hanno potuto ottenere dall'Assemblea del Senato. Però non mi faccio molte illusioni...

Le pubbliche autorità e i Comuni hanno sempre bisogno, troppo bisogno di denaro; l'aver trovato una nuova fonte di cospicue imposte che si presta anche demagogicamente ad essere sfruttata, con l'attrattiva dei grossi, anzi dei fittizi grossi guadagni sulle aree fabbricabili, significherà, ed è logico, aver messo nelle mani dei Consigli comunali un'arma con cui inferire, anzichè attenuare la portata della legge. Ad inferire per estensione nel determinare le aree e ad applicare la legge nella totalità delle aliquote da noi — o meglio — da voi fissate. (*Commenti dal centro*). Dico da voi, perchè io ho votato sempre contro.

Questi sono i motivi fondamentali e le ragioni per cui noi voteremo contro la legge medesima. E voteremo contro nella speranza che, nell'altro ramo del Parlamento, quelle modifiche che io ed i miei amici non siamo riusciti ad ottenere in questo ramo possano trovare una migliore accoglienza da parte dei colleghi della Camera. Aggiungo di più. Io spero che nella loro saggezza i Consigli comunali sappiano limitare le zone, perchè l'esperienza ci insegna che le zone fabbricabili o, quanto meno, di possibile sfruttamento per la fabbricazione, nell'ambito del territorio comunale costituiscono soltanto l'1 per cento circa della area che viene delimitata dai piani regolatori e dai piani di ampliamento. Cosicchè quando si va ad imporre una tassa pari al 2 od al 4 per cento, superiamo di gran lunga quello che

è il termine economico di un possibile interesse annuo sul valore capitale del terreno tassabile e facciamo sì che questa legge crei praticamente una vera e propria imposta patrimoniale sul valore delle aree stesse. Questa è una legge che, in certo qual senso, costringerà il cittadino proprietario delle aree a spogliarsi di una porzione delle sue proprietà per donarle praticamente alla collettività.

È giusto? Non è giusto? Lo abbiamo già esaminato largamente. Si può pensare che possa essere equo in una misura ridotta, è senz'altro ingiusto in una misura troppo alta, come è stato purtroppo fissato nella legge attuale.

Di conseguenza anche questa ragione spero possa servire a far sì che la legge, nell'altro ramo del Parlamento, abbia ad incontrare quegli emendamenti necessari affinché, specialmente l'imposta sulle aree fabbricabili, più che l'imposta sull'incremento di valore delle aree stesse, sia equamente diminuita per quelle aree che realmente possono essere rese fabbricabili solo in lunghissimi periodi di tempo.

Non si è tenuto presente, nel formulare la legge che, ad esempio, per le imprese costruttrici, le aree rappresentano una materia prima, come il mattone, la calce e il cemento. Le imprese costruttrici sono o non sono aziende che favoriscono il lavoro e che, con la loro attività, sono di una grande utilità sociale? Contrariamente al pensiero del collega che mi ha preceduto, sono d'avviso che una delle grandi strade per lenire la disoccupazione sia accelerare fortemente lo sviluppo edilizio, perchè la casa è un bene che, dopo il pane, oserei dire anche prima del pane, l'uomo desidera avere specialmente in proprietà per sé e per la propria famiglia. Il tetto è qualcosa di più e di meglio del nutrimento; per il tetto la gente è disposta a fare anche dei notevoli sacrifici, e noi dobbiamo perciò dare a tutta la collettività nazionale la possibilità di possedere e conservare una casa propria.

Voi avete notato, al pari di me, che, da quando si è iniziato a vendere le case a rate, l'attività edilizia si è sviluppata grandemente con notevole successo commerciale, perchè tutti i lavoratori desiderano avere la propria casa. Questa è una delle altre ragioni che ci indu-

cono a votare contro il disegno di legge, nel modo in cui è stato formulato, perchè esso va anche contro la grande massa dei lavoratori, che dovranno a suo tempo comperare le aree sia attraverso le cooperative che altre organizzazioni similari, e le aree fabbricabili, è naturale, verranno a costare certamente di più di adesso. Non illudiamoci che vengano a costare di meno, caro senatore Roda! Quindi uno dei presupposti fondamentali della legge viene perciò a crollare.

Signori, ritengo di non dovere andare oltre nella esposizione delle nostre ragioni, perchè i miei numerosi emendamenti hanno già detto con chiarezza quale fosse il nostro pensiero al riguardo della legge. Mi auguro, ripeto, che l'altro ramo del Parlamento apporti quelle modifiche al testo della legge che qui non si sono potute ottenere, e ancora una volta dichiaro che io e i colleghi del mio Gruppo e del settore di destra voteremo contro il disegno di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di nove membri dell'Assemblea della Comunità Europea del Carbono e dell'Acciaio:

Senatori votanti	124
Maggioranza	63
Voti dispersi	11
Schede bianche	10

Hanno ottenuto voti i senatori:

Battaglia	108
Battista	108
Boggiano Pico	108
Amadeo	107
Braccesi	106
Granzotto Basso	106
Guglielmone	106
Carboni	105
Caron	104

Proclamo eletti i senatori: Battaglia, Battista, Boggiano Pico, Amadeo, Braccesi, Granzotto Basso, Guglielmone, Carboni, Caron.

Proclamo il risultato della votazione, a scrutinio segreto per la nomina di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti	124
Maggioranza	63
Voti dispersi	5
Schede bianche	13

Ha ottenuto voti il senatore:

Dardanelli	106
----------------------	-----

Lo proclamo eletto.

Proclamo infine il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti	124
Maggioranza	63
Voti dispersi	6
Schede bianche	14

Ha ottenuto voti il senatore:

Sibille	104
-------------------	-----

Lo proclamo eletto.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, a proposito di questa complessa, grave ed anche piuttosto confusa legge sulle aree fabbricabili, mi siano consentite, sia pure in sede di dichiarazione di voto, alcune modeste osservazioni di carattere veramente generale.

Anzitutto, il fenomeno dell'aumento di valore delle aree fabbricabili esiste dappertutto, e sempre; è esso quindi un fenomeno generale? Quali ne sono le cause? È questo un fenomeno recente o anche un fenomeno antico? Evidentemente esso è uno dei tanti portati dell'urbanesimo e quindi, secondo me, come ho sempre detto in quest'Aula, nell'altra ed anche fuori,

un portato della rivoluzione dei trasporti, che ne è forse la causa principale.

L'urbanesimo è infatti un fenomeno spiccatamente moderno. Da un secolo e mezzo, onorevoli senatori, a questa parte, da quando il primo motore fu ideato, creato, costruito ed applicato alla trazione, si è creata la nuova, moderna economia, il moderno capitalismo, la grande industria moderna, il grande commercio moderno e di conseguenza l'urbanesimo, che è perciò fenomeno eminentemente moderno.

New York è il prototipo mastodontico di tale impressionante fenomeno dell'urbanesimo e di paradossale addensamento e accentrimento demografico.

Naturalmente là il fenomeno riguardante il valore delle aree fabbricabili si è manifestato in maniera del tutto eccezionale, anche per il fatto che le rive fangose dell'estuario del fiume Hudson, grande porto fluviale della grande metropoli, creavano difficoltà alle costruzioni, che dovevano esser fatte su palafitte e ponevano limiti all'espansione edilizia!

Si provvede però là a superare tali gravi difficoltà in due modi. Da un lato con la costruzione dei più arditi grattacieli del mondo, che sono tra le più concrete glorie dell'ingegneria moderna e costituiscono nell'insieme, anche se questo non si può dire dei singoli edifici, una formidabile, possente espressione dell'architettura funzionale moderna, degna di stare accanto ai grandi edifici, alle grandi costruzioni del passato, come quelle di Roma, di Atene, dell'Egitto, della Cina, dell'India, ecc. D'altro lato si provvede, onorevoli senatori, con la migliore rete del mondo di ferrovie sotterranee, che avvicina e salda sempre più intensamente e rapidamente il centro alle più lontane zone periferiche. Questa duplice conquista dello spazio, sia altimetrico, sia planimetrico, tende evidentemente ad attenuare l'enorme differenza di valore delle aree fabbricabili.

In Italia qualcosa di simile è avvenuto, sia pure in proporzioni molto ridotte, nei maggiori centri che si aggirano intorno al milione di abitanti come Roma, Napoli, Milano e in misura ancora più modesta in quelle città che toccano il mezzo milione di abitanti.

Il fenomeno logicamente in tali città, e solamente in esse, si è acuito da una parte per la scarsa possibilità di conquistare lo spazio altimetrico con le costruzioni spinte alla maniera americana — gli accenni di Milano, di Genova, di Torino, sono ben piccole cose rispetto ai grattacieli americani, che hanno da 70 ad 80 piani e raggiungono anche 300 metri di altezza, al che oltre tutto si opporrebbero le ragioni di difesa del patrimonio monumentale che è per noi quanto mai sacro — e d'altra parte per la mancanza di una grande ed adeguata rete di ferrovie sotterranee, che valga a far vincere i forti dislivelli delle aree

In definitiva, la rivoluzione dei trasporti da un lato ha determinato il fenomeno dei dislivelli di valore e dall'altro vale ad attenuarlo: sono conseguenze della mirabile legge degli equilibri, che predomina in natura. Auguriamoci che tali opere, già in modesta parte iniziate a Roma e a Napoli e studiate a Milano, possano adeguatamente svilupparsi, giacchè solo in tale modo si potrà attenuare il grave fenomeno dei valori delle aree.

Ma per le città minori, onorevoli senatori, e soprattutto per i Comuni minori, e specialmente per i Comuni minimi, tale fenomeno o non esiste, oppure è di ben trascurabile portata! E allora bisogna fare molta attenzione, giacchè una legge simile, che non è soltanto dura, come ella dice, onorevole Ministro, ma anche pericolosa e piena di incognite, una legge simile potrebbe trasformarsi, come forse fatalmente si trasformerà, in un pericoloso strumento demagogico, di persecuzione dell'iniziativa e della proprietà privata, e quindi del risparmio che è, e non può non essere, la leva più possente e feconda di ogni collettività umana politicamente organizzata.

In tal caso essa legge, onorevoli senatori, farebbe riscontro con altre leggi a sfondo demagogico, come quella Tremelloni, come quella dei patti agrari, come quella del Ministero delle partecipazioni — che non ha trovato ancora il suo titolare e forse non lo troverà mai e che stranamente ancora non è stata nemmeno pubblicata — le quali mirano, sia pure inconsapevolmente, a sovvertire l'economia, indirizzandola verso un latente o patente statalismo, che si è dimostrato addirittura rovinoso

per le società umane: il che ampiamente dimostrano, a nostro avviso, i contrasti, le convulsioni, i fatti e i misfatti di alcuni infelicissimi Stati moderni! In Cina — come mi diceva recentemente un eroico Missionario — si afferma dalla generalità delle persone perfino « che è un male nascere ma che, se si nasce, è meglio morire!... ».

E, venendo al particolare, quali sono le aree fabbricabili? Quali sono i loro valori? Quali le possibilità di tassarle senza limite di tempo? Anzitutto è molto difficile stabilire quali siano le aree da colpire con la nuova imposta. « Omnis definitio periculosa » ammonisce sapientemente il giureconsulto romano. Fin dove, inoltre, esse sono tassabili e da dove esse cessano di essere tali?

L'imposta sulle aree fabbricabili e quella sull'incremento di valore delle aree inedificate si presta evidentemente a critiche notevoli, in specie se generalizzata a tutti i Comuni. La prima di esse è considerata l'imposta sulla speranza, ma, poichè chi di speranza vive spesso disperato muore, è probabile che il contribuente tassato non realizzi che un modesto introito dalla cessione del terreno, che, badate, sarà svalutato dalla stessa legge sulle aree appena essa sarà approvata. La seconda è ingiusta, perchè lo Stato si attribuisce il diritto di incamerare gli incrementi di valore verificatisi senza merito, non tenendo però presente la reciproca di tale pericoloso principio. Infatti è logico osservare, e si osserva da parte di alcuni, che se si incamerano gli incrementi senza merito, si debbono anche compensare i decrementi o le diminuzioni senza demerito: pericolosissimo principio che comprometterebbe ancora di più la stabilità del bilancio dello Stato. Infatti dicono i modesti risparmiatori, che sono poi quelli che particolarmente ci interessano: ha mai lo Stato, sia pure vagamente, accennato ad un eventuale indennizzo ai risparmiatori, che hanno acquistato i suoi titoli e sono stati portati a rimetterci tutti i loro sudati risparmi a causa dell'inflazione, oppure ai risparmiatori, che hanno avuto l'infelice idea di acquistare case di abitazione, in conseguenza del blocco dei fitti? Molti modesti piccoli risparmiatori dopo di aver perduto, per

le accennate ragioni, i loro sudatissimi risparmi...

MINIO. Ma i proprietari di aree non hanno perduto niente.

BARBARO. Essi speravano attraverso qualche piccolo acquisto di area di poter anzitutto costruire la propria casetta e poi magari ottenere qualche piccolo margine di guadagno. Ora si vedono sfumare anche questa speranza. Come sempre i modesti, i piccoli, come giustamente osservava l'onorevole Marina, risparmiatori saranno sacrificati a vantaggio forse degli speculatori.

Ma poi questa imposta — e vado rapidamente alla conclusione — mira a colpire il reddito o il patrimonio? Evidentemente il reddito no, perchè esso non esiste; ed allora il patrimonio, ma quale patrimonio? Il patrimonio reale o quello potenziale? Quello reale no, perchè è difficilmente valutabile, e il patrimonio potenziale è incerto e quanto mai aleatorio. Inoltre, onorevoli senatori, è possibile tassare in maniera continuativa una speranza di reddito inesistente, o di incremento patrimoniale, che può anche trasformarsi in decremento? Se il reddito è inesistente, se il valore del patrimonio, come tutti i valori, e più che tutti i valori, è quanto mai oscillante, non è possibile tassare tali cespiti con un'imposta continuativa, ma soltanto con un'imposta una volta tanto, *una tantum*, da praticarsi là dove il fenomeno acquista maggiore asprezza, e cioè negli accennati centri maggiori, e soltanto nel momento in cui il cespite si alieni con concreti, forti, indiscutibili aumenti di valore rispetto al valore agricolo.

Si è poi considerato, onorevoli senatori, quello che può succedere in conseguenza di tale legge, sia in fatto di costruzioni più o meno improvvisate e zingaresche alla periferia delle città (e già di tali costruzioni abbiamo cospicui esempi, dovunque, anche presso Roma, che è *caput mundi*), sia in fatto di probabile e forse prevedibile crisi edilizia? Secondo me questa crisi verrà tra non molti, tra alcuni anni e già se ne vedono i segni anche qui a Roma, dove ci sono molte case di lusso, che non si riesce ad alienare; sono parecchie decine, for-

se centinaia. Si potrà verificare comunque un eccesso di costruzioni, presto o tardi.

Ed allora che avverrà del blocco di leggi come questa e dell'armamentario relativo di norme e sovrastrutture inceppanti e dannose? È bene farsi alcuni di questi interrogativi, onorevoli senatori, se si vuole con profonda coscienza esaminare il gruppo di leggi complesse, come queste, che potrebbero anche avere effetti completamente opposti alle ragioni, che le hanno determinate. Se i Comuni hanno necessità di incrementare il patrimonio, di cui dispongono, si amministrino meglio la cosa pubblica, si adottino norme più sane, rigorose, e soprattutto si ecciti e si sviluppi ogni vitale attività economica, sia essa agricola, sia essa industriale o commerciale (come si è fatto nella Germania occidentale, che è di esempio per tutti), ma, per carità, non si pretenda che i soli possessori di aree fabbricabili, i piccoli risparmiatori siano costretti a tamponare le falle dei bilanci comunali mediante un'imposta su un capitale senza reddito e su aree che, ripeto, avranno valore, se l'avranno, quando sorgeranno i fabbricati relativi!

Un vecchio adagio calabrese e quindi della prima antichissima Italia ammonisce: case quante per ricoverarsi, terre quante se ne possono tenere! L'esperienza ci dimostra che considerando tre tipi di case, le maggiori, le medie, le minime, le prime risentono già la crisi, il che significa che hanno i bilanci in *deficit*; le seconde si reggono ancora per poco tempo; le terze hanno un reddito negativo tanto che non basta nemmeno per l'ordinaria manutenzione, il che significa che il bilancio è fortemente deficitario. La controprova di ciò si ha nel fatto che lo Stato e tutti gli Enti pubblici, che hanno case per gli impiegati, case economiche, case popolari e popolarissime, con quello che prendono dalle pigioni, che naturalmente debbono essere bassissime, non riescono a pagare nemmeno una parte di quella che è la necessaria opera di manutenzione, e sono quindi portati necessariamente ad affrettare il riscatto, se non vogliono che tutto il patrimonio edilizio vada in piena, completa rovina!...

L'esempio di Reggio, che per la lungimiranza del compianto ministro Giuseppe De Nava aveva creato l'Ente edilizio, il quale pur-

troppo è stato di recente sciolto, e il quale doveva assicurare al comune di Reggio l'integrazione del bilancio, è veramente ammonitore!...

Ora il Comune si trova nella condizione di dover affrettare la liquidazione di questo ingente patrimonio di circa 5 o 6 miliardi di valore, che potrebbero essere anche più, perchè altrimenti tutto va in rovina. Non riescono le pigioni a compensare nemmeno un terzo dell'opera indispensabile della manutenzione! Noi ci troviamo in una situazione quanto mai deficitaria. Analoga sarà la situazione di tutti gli Enti similari in Italia. Ora se tutto, nella vita degli uomini e delle cose, si riduce ad una questione di dare ed avere, se c'è un *deficit*, si abbandoni la strada seguita e se ne prenda una nuova. Dopo quanto ho accennato io, che pure ho ammirato la nobile, appassionata e lunga fatica del carissimo amico e valoroso collega senatore Marina, insieme con quella dei colleghi che l'hanno aiutato nella sua azione intesa a migliorare la legge, attenuandone l'asprezza, a volte le contraddizioni ed in qualche caso le incongruenze, dichiaro che voterò contro, soprattutto in difesa del risparmio, che è, e deve essere sacro, essendo un fatto essenziale e spirituale, prima e più che economico, e in difesa dei piccoli risparmiatori, che potranno essere travolti e danneggiati da questa legge, che, purtroppo, oggi il Senato è portato ad approvare!...

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Abbiamo già affermato in sede di discussione generale che questa deve considerarsi una legge fundamentalmente buona. Io debbo riconoscere qui, alla luce dei fatti, ed alla fine del dibattito, che la legge tale è rimasta. Di qui il voto intuitivo che il nostro Gruppo darà, e ciò malgrado qualche eccessiva indulgenza per talune aliquote. Una sola argomentazione desidero confutare. Da qual che banco si è levata, in quest'Aula, l'accusa di legge demagogica. Dobbiamo assolutamente respingere questo aggettivo, che veramente snatura quel che è il vero scopo della legge. Se vi fu mai una legge altamente morale, eb-

bene dobbiamo riconoscere che questo ne è appunto il caso. È una legge che risponde a concezioni etiche sentite non solo dai legislatori, ma da tutto il popolo italiano. Basterebbe qui ricordare che l'incremento di valore delle aree, in questi ultimi anni, si è verificato nella misura media del 30, 40 per cento annuo, basterebbe solo ricordare — ed ho fatto anche i nomi — che alcune società immobiliari di speculazione precisamente sulle aree hanno guadagnato, in pochi anni, centinaia di miliardi, basterebbe solo ricordare che i principali Comuni del nostro Paese si sono dissanguati, hanno depauperato i propri bilanci per erogare servizi pubblici di decine e centinaia di miliardi, servizi che hanno accresciuto notevolmente il valore delle aree beneficate, per respingere sdegnosamente l'attribuzione di legge demagogica.

Ho finito: solo vorrei rivolgere un'esortazione al ministro Andreotti, che con tanta attenzione ci ha seguiti in questa discussione, che ci ha veramente aiutati nell'*iter* travagliato di una legge tecnicamente difficile e complessa come questa. Vorrei raccomandare al Governo di procedere alla svelta, con passo bersagliere. Nella prima discussione di questa legge abbiamo veramente approfondito ogni casistica ed esaminato ogni benchè minuta possibilità ed io penso che l'altro ramo del Parlamento si troverà di fronte ad un cammino percorso per il 90 per cento e con seria diligenza. Occorre far presto, signori del Governo, se vogliamo che questa legge finalmente venga applicata e produca i suoi effetti. La prima scadenza che incontriamo in questa legge è il 30 di giugno; per tale data i Comuni interessati debbono essere già in grado di emanare le prime disposizioni e prendere le prime decisioni; sta al Governo dare prova di buona volontà, accelerare i tempi in maniera che i Comuni italiani siano messi in grado, entro il 30 giugno di quest'anno (e mancano pochissimi mesi) di applicare questa legge che risponde, ripeto (e mi piace sottolineare questo) ad un concetto altamente morale quale non mai. (*App'ausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Salari. Ne ha facoltà.

SALARI. Onorevoli colleghi, debbo dare anzitutto atto che il Ministro delle finanze ha, in certi limiti, cercato di attenuare alcune iniquità di questa legge col dichiararsi favorevole ad uno dei miei emendamenti, peraltro ugualmente respinto. Ciò premesso, io dovrei in parte ripetere quello che ebbi già ad esporre illustrando alcuni di questi miei emendamenti, nella quale illustrazione sottolineavo la particolare iniquità di questa legge (ripeto ancora questo termine) la quale, sorta per punire — e aspramente punire — quei certi speculatori che hanno praticato una delle forme più ributtanti di usura a danno della povera gente, servirà invece per punire indiscriminatamente anche coloro che non si sono macchiati di questa colpa e che non avranno mai la possibilità di macchiarsene.

E, per sintetizzare ancora una volta i motivi della mia opposizione e della mia astensione dal voto, preciserò che, a parte i criticabilissimi e pericolosi principi di ordine fiscale, questa legge da un punto di vista economico e sociale rappresenta un grave salasso per la già stremata agricoltura. E quando dico agricoltura intendo riferirmi... (c'è poco da fare dello spirito, onorevole collega Raffaele Pastore)... alla piccolissima, alla piccola ed alla media proprietà, che costituiscono normalmente l'immediata fascia extra urbana di oltre il 90 per cento dei nostri Comuni, che non solo riforniscono i mercati cittadini, ma costituiscono anche un fecondo campo di esperienze agronomiche per colture specializzate e intensive.

Nè si deve dimenticare che se l'agricoltore viene talvolta a beneficiare di un incremento di valore dei suoi terreni e si decide a vendere i terreni stessi, è altrettanto vero che tale danaro è sempre portato ad investire in miglioramenti nei terreni residui. L'agricoltura è infatti, più che un mestiere, un'arte che richiede una infinita ed inestinguibile passione. Noi veniamo con questa legge a colpire questa sana e santa passione, proprio mentre chiediamo alla vittima della stessa di rinnovarsi nelle case, nei macchinari, nei sistemi di coltivazione, cose queste che comportano ampie disponibilità di capitale.

Noi veniamo ad assestare inoltre un ulteriore colpo alla campagna, ritenendo di appor-

tare molto discutibili benefici alla città, e favorendo così quella patologica fuga verso quest'ultima, complicando nello stesso tempo quel problema edilizio che vorremmo risolvere.

Da un punto di vista politico poi stiamo forgiando uno strumento, che, abilmente manovrato, colpirà proprio, se non soltanto, quei ceti che, fedelissimi alla democrazia, non chiedono che di poter tranquillamente lavorare e produrre, alieni da ogni suggestione e da ogni demagogia: i piccoli proprietari ed i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avrei forse rinunciato alla parola. Ma talune dichiarazioni che sono suonate in quest'Aula, a chiusura di una discussione, e riproponendo temi che, per serietà, avrebbero dovuto essere affrontati e svolti anzitutto in commissione, in secondo luogo nel dibattito generale, in terzo luogo nell'esame dei singoli articoli, mi obbligano e ci obbligano ad alcune precisazioni.

È significativo che i colleghi che hanno formulato paradossali dichiarazioni, abbiano bensì constatato l'esistenza di vistosi fenomeni di speculazione, ma non abbiamo poi, nella loro capacità, nella loro sensibilità e nella loro intelligenza, suggerito alcuno strumento per colpire quella che pure hanno definito speculazione.

CUSENZA. Abbiamo suggerito questi strumenti, ma sono stati respinti.

FORTUNATI. Senatore Cusenza, non è suggerire strumenti, il ridurre indiscriminatamente l'aliquota di una imposta. Lei deve suggerire lo strumento per colpire la speculazione, non per proteggerla. Non si partecipa a un dibattito politico tributario attraverso una schermaglia pura e semplice di aliquote, perchè le aliquote degli strumenti tributari non sono mai state in sè e per sè una guida di politica economica. Lo strumento tributario non può che essere uno strumento di accompagnamento di un orientamento generale

di politica economica. Ma non si venga qui a parlare nè di proprietà, nè di produzione, nè di iniziativa, di fronte alla speculazione delle aree fabbricabili! Non si vengano a disturbare principi di scienza finanziaria o di scienza economica, quando ci si trova di fronte a fenomeni che non hanno, nello sviluppo produttivo del Paese, la funzione che gli stessi classici della scienza economica ritengono o presumono di attribuire all'iniziativa privata e individuale!

Ma vi è un'altra constatazione da fare, onorevoli colleghi: nel corso del dibattito le idee si sono chiarite, le posizioni si sono delineate, e ognuno, di ogni schieramento, ha assunto le proprie responsabili posizioni. Qui si è disturbato, onorevole Presidente, anche l'altro ramo del Parlamento. E poichè lo si è fatto, ne parlerò anche io, per esprimere però l'augurio che nell'altro ramo del Parlamento si proceda rapidamente all'approvazione delle disposizioni legislative che noi abbiamo elaborato.

Abbiamo espresso, prima in Commissione, poi nel corso della discussione, dissensi su questioni più o meno rilevanti, ma riconosciamo che la situazione è tale oggi che esige una rapida strumentazione politico-economica e politico-tributaria per incominciare ad incidere nettamente, decisamente, su situazioni che vanno combattute in tutti i campi, sul piano tributario e sul piano politico-economico.

È con questo spirito che abbiamo partecipato alla discussione; è con questo spirito che abbiamo partecipato alla elaborazione del provvedimento, è con questo spirito che siamo stati presenti al dibattito, è con questo spirito che siamo qui ora ad esprimere il nostro assenso. Di fronte a talune nostre posizioni, il Senato ha manifestato legittimamente il suo dissenso. Noi siamo profondamente convinti che è soltanto così che il Parlamento afferma il suo prestigio, la sua dignità e la sua capacità, e non attraverso visioni apocalittiche di una presunta politica economico-tributaria ed edilizia che dovrebbe essere vista in funzione di catastrofiche distruzioni belliche. Non è con gli intendimenti che sono stati manifestati da taluni colleghi, che si lavora per la pace e contro la guerra: non è con tali indicazioni che si porta avanti il progresso del nostro popolo.

E vorrei dire ai colleghi che hanno dipinto a fosche tinte l'avvenire, che nel Senato della Repubblica italiana si affrontano i problemi della Repubblica italiana, come cittadini della Repubblica italiana. E a buon intenditor poche parole.

Infine, onorevole Presidente, mi sia consentito anche di dichiarare che, mentre il Gruppo esprime il voto favorevole all'insieme del provvedimento legislativo, così come è risultato dalla rielaborazione e dal dibattito, il Gruppo stesso afferma di essere lieto ed orgoglioso di avere con la sua presenza, con la sua partecipazione, sempre e assieme a tutti gli amici e a tutti i colleghi che hanno affrontato con serenità la complessità dei problemi, dato un contributo decisivo e determinante per le deliberazioni del Senato. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cusenza. Ne ha facoltà.

CUSENZA. Onorevole Presidente, io dichiaro di dare voto favorevole al presente disegno di legge, ritenendo però con tale voto di esprimere solo la mia adesione ai principi che condannano la speculazione sulle aree edificabili nelle sue forme reali e gravi di accaparramento di terreni e di rincorsa al rialzo dei prezzi, attraverso rapidi passaggi di proprietà, con facili ed immediati guadagni.

Coerentemente però alle riserve che ho avuto occasione di esprimere durante la discussione degli articoli, circa una soverchia estensione della legge e una soverchia onerosità delle imposizioni — e qui cade acconcio far rilevare al senatore Fortunati che dei suggerimenti in proposito si sono dati, chiedendo l'esenzione per le proprietà agricole che avessero accettato il vincolo della inedificabilità decennale, e che solo in via subordinata si è chiesta una attenuazione della imposizione — e coerentemente alle riserve fatte sulle dannose conseguenze che io penso che potrebbero derivarne all'agricoltura suburbana, faccio anch'io dei voti, voti perciò, attraverso una ulteriore meditazione, si studino quegli accorgimenti e quei temperamenti che valgano ad eli-

minare gli eccessi e a scongiurare i danni temuti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ceschi. Ne ha facoltà.

CESCHI. Il Gruppo della democrazia cristiana, che ha lasciato come di consueto, quando si trattano argomenti che non sono dogmi politici, una ragionevole libertà di opinione e di presa di personale responsabilità, voterà a favore di questo disegno di legge che ritiene uno strumento utile per lo sviluppo edilizio, soprattutto di carattere popolare e per lo sviluppo urbanistico dei Comuni italiani.

Siamo tutti d'accordo che la situazione del mercato delle aree fabbricabili è ancora deplorabilissima.

Qui è stato accennato — mi pare dal senatore Raffeiner — a diritti della proprietà privata. In nome dei principi che animano il nostro Gruppo, io debbo osservare che se c'è un settore dove la funzionalità sociale della proprietà privata si deve manifestare nel modo più eloquente, è proprio quello delle aree fabbricabili, dove in genere il proprietario, piccolo o non piccolo risparmiatore, sta comodamente seduto in poltrona ad assistere a vertiginosi rialzi di prezzo, che non dipendono certamente dalla sua iniziativa o dalle sue fatiche.

Il nostro Gruppo si è attivamente interessato al problema da parecchio tempo. Fin dall'inizio di questa legislatura, il Gruppo della Democrazia cristiana ha incaricato alcuni suoi componenti di studiare il problema e presentare una proposta di legge. Noi qui abbiamo discusso il testo che la Commissione ha elaborato tenendo presenti varie proposte di legge e, tra queste, quella del Gruppo della Democrazia cristiana, alla cui elaborazione ha principalmente contribuito il diligentissimo ed appassionato nostro collega, il senatore Amigoni.

Noi abbiamo esaminato un disegno di legge che è la risultante degli sforzi innanzitutto del Governo ed anche della Commissione. Noi tutti siamo stati testimoni della fatica del Ministro e del senatore Trabucchi nell'esame del disegno di legge.

La Democrazia cristiana è tranquilla nel votare la legge perchè ritiene che sarà uno strumento che verrà affidato a mani non irresponsabili. Noi non crediamo che le amministrazioni comunali del nostro Paese agiranno, nell'applicare questa legge, con senso di irresponsabilità. Dove non c'è speculazione di aree, dove il problema edilizio non si presenta, come in certi piccoli Comuni, probabilmente le amministrazioni comunali non sentiranno il bisogno di applicare questa legge.

Noi abbiamo anche fiducia che la legge non sarà, come il nostro appassionato e tenace collega Salari ritiene, uno strumento a danno dell'agricoltura, specialmente di alcuni suoi settori, appunto perchè confidiamo nel senso di responsabilità delle amministrazioni comunali e soprattutto perchè sappiamo che la legge ha una strumentazione che dà ampie garanzie a questo riguardo.

Formulo anch'io il voto che la legge possa essere presto resa esecutiva, perchè non possiamo più oltre assistere ad uno sviluppo inumano delle nostre città. Noi della nostra generazione, illustri colleghi, saremo segnati al disprezzo, alla condanna di quelli che verranno per il modo in cui si è verificato lo sviluppo edilizio delle nostre città. (*Approvazioni*). In un'epoca in cui si sono istituite nelle Università italiane le cattedre di urbanistica, non abbiamo mai visto uno sviluppo così anti-urbanistico come quello che si è realizzato in questi anni.

Perciò io penso che, da questo punto di vista profondamente umano della casa — che non si limita il problema della casa solo all'alloggio, al numero dei vani, ma si estende all'ambientazione urbanistica — con questa legge si potrà porre un rimedio all'andazzo veramente deplorabile di questi ultimi decenni. Ed è in nome di questi principi umani, che si riferiscono al problema della casa, bene fondamentale ed essenziale della vita dell'uomo, in nome dei nostri principi morali che noi diamo il voto con entusiasmo alla legge che abbiamo discusso. (*Applausi*).

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sia consentito anche a me, onorevoli senatori, di fare una dichiarazione in questo momento conclusivo di un dibattito che reputo tra i più impegnativi della legislatura. L'unanime voto sul passaggio agli articoli era stato sottolineato come un fatto obiettivamente importante; successivamente una massiccia presentazione di emendamenti ha in parte incrinato questa concordia. La linea mediana seguita dalla Commissione e dall'infaticabile senatore Trabucchi, in cordiale e meditata intesa col Governo, è stata quasi completamente confortata dal Senato. Fuori di qui ed anche qui, specie nelle dichiarazioni di voto, si è detto e scritto molto contro questa legge usando gli aggettivi « vessatoria, iniqua, demagogica, predatoria»; e il senatore Raffener ha ricordato persino, in analogo paragone, i processi alle streghe. Il Governo sente invece che questa legge esprime in pieno lo spirito e la linea politica della maggioranza governativa e pensa che sarebbe stato sintomo di incoerenza il mutare il proprio avviso solo perchè la sinistra, non essendo stati approvati molti suoi emendamenti, appoggiava il testo concordato della Commissione. Quanti confondono l'aspirazione di giustizia generale e tributaria che è al fondo di questa legge con un filosocialismo o un filocomunismo che sia, non fanno, a mio parere, che servire proprio la causa dell'estrema sinistra, consolidando l'equivoco dell'abbinamento tra filosocialismo e progresso sociale.

Si sono poi profilati terremoti e perturbamenti gravi nel mercato delle aree. Ci sarà senz'altro chi rimarrà colpito da questa legge; se così non fosse avremmo fatto opera vana. È però ingiusto ipotizzare piangenti legioni di agricoltori o di risparmiatori tormentati dalle norme che il Senato sta per varare.

Mi auguro sinceramente che la Camera dei deputati approvi con sollecitudine la legge che il Senato ora voterà, e mi sento particolarmente onorato di aver potuto mettere a questo atto di incisivo riformismo democratico la mia modestissima firma. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Avverto che, con l'approvazione finale del testo del disegno di legge

proposto dalla Commissione, si intenderà anche approvato il seguente titolo del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale ».

Avverto altresì che, ove non si facciano osservazioni, la Commissione procederà al coordinamento formale del disegno di legge.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale » (1853).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene necessario e doveroso intervenire nei confronti della organizzazione padronale degli agrari milanesi onde farli recedere dalla loro inumana disdetta della convenzione farmaceutica, disdetta che priva dei medicinali circa 60.000 persone fra vecchi, donne e bambini, dell'assistenza ostetrica alle donne della campagna e di quella ospedaliera ai braccianti iscritti agli elenchi anagrafici.

La richiesta di cui sopra si legittima anche per il fatto che la unilaterale disdetta è in aperto contrasto con l'accordo del 20 luglio 1956, sottoscritto dalle parti interessate e controfirmato dall'onorevole Ministro del lavoro (1047).

MONTAGNANI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quanto c'è di vero nella notizia riportata dalla rivista « Industria meridionale » del luglio 1956, pubblicazione ufficiale della Camera di commercio di Napoli, secondo la quale, in seguito alle dimissioni dell'ingegnere Cenzato dalla S.M.E. e del professore Giordani dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'iniziativa di un primo impianto industriale per la produzione di tale energia, che doveva sorgere nell'Italia meridionale, secondo l'annuncio già datone da detto ingegnere Cenzato al Convegno Cepes tenutosi nel settembre 1955 a Palermo, si sarebbe trasferita al Nord e sarebbe attuata attraverso la già avvenuta costituzione di una nuova società frutto di un accordo fra la Montecatini e la F.I.A.T. (1048).

RICCIO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali è stato disposto il trasferimento dei connazionali rimpatriati dall'Egitto da Napoli a Reggio Calabria e Brindisi (1049).

RICCIO, PIEGARI, MONALDI, GAVA.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quando ed in che modo il suo Dicastero vorrà provvedere alla liquidazione del trattamento privilegiato di quiescenza a favore della maestra Lamberti Matonti Assunta da Salerno, essendo rimasto accertato e riconosciuto, come da nota n. 9449 del 30 dicembre 1953, che la grave infermità di cui essa Lamberti è affetta dipende da causa di servizio (2656).

PETTI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se crede disporre il riesame del provvedimento dell'Ispettorato Compartimentale della M.C.T.C. di Napoli in data 10 novembre 1956 con cui si sopprime la « fermata » in Auletta dell'autolinea Caggiano-Salvitelle-Auletta-Salerno gestita dalla ditta Curcio, e ciò al fine di ripristinare detta fermata che in quattro anni di esercizio si è dimostrata indispensabile alle esigenze locali.

Tale soppressione trae pretesto da un preteso motivo di concorrenza con l'autolinea gestita dalla S.A.I.P. Motivo insussistente, a prescindere, infatti, che, mentre non è concepibile come si possa isolare un importante Comune come quello di Auletta privandolo della sola possibilità di collegamento col capoluogo, è certo, peraltro, che la fermata che la ditta Curcio, debitamente autorizzata, operava in detto Comune non ledeva per nulla gli interessi della S.A.I.P., la quale opera in sede regionale, assicurando il collegamento con Napoli, ed osservando orario diverso e percorso parzialmente diverso (2657).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando potrà essere liquidata la pensione a favore di Pasquale Andrea pos. n. 1.442.782 dovendosi ormai ritenere che la capitaneria del porto di Salerno abbia finalmente provveduto ad inviare la documentazione sanitaria da tempo richiesta (2658).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica di pensione Valiante Salvatore fu Giuseppe, posizione n. 1443269 (2659).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica di pensione di guerra di Picaro Vincenzo fu Vincenzo da Paganà (N. G.) che rimonta al 1948 (2660).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica di pensione Verzola Alfonso fu Luigi da Olevano sul Tusciano (N. G.).

Il Verzola afferma di aver presentato la domanda fin dal 1948 (2661).

PETTI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali ragioni veramente valide impediscono di sistemare ed asfaltare finalmente il tratto della nazionale Corleto Perticara-Santarcangelo in provincia di Potenza, quando tutte le popolazioni di Corleto, Armento, Gallicchio, Misanello e Santarcangelo, circa venticinquemila abitanti, insistentemente hanno richiesto e richiedono con urgenza tale sistemazione.

A parte ogni considerazione sulla attuale viabilità pressochè impossibile in questo tratto, le opere da compiere darebbero subito lavoro a centinaia di operai che in questi dimenticati centri, allacciati da questa unica strada nazionale, vivono presentemente ore disperate tra il freddo e la fame per la mancanza assoluta di qualsiasi altro lavoro, di qualsiasi cantiere, di qualunque opera pubblica (2662).

MASTROSIMONE.

Ai Ministri del bilancio, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti si intenda prendere di fronte alle improvvise disposizioni date dalla Società per azioni Eridania, esercente l'industria degli zuccheri, di chiudere vari suoi stabilimenti (soprattutto nel Veneto), adducendo ragioni di sovrapproduzione, di ridimensionamento e di trasferimenti, di fronte all'imminente grave pericolo del licenziamento di diverse migliaia di lavoratori addetti a questo settore, ed alla crisi che ne deriverebbe per la produzione ed il collocamento della barbabietola (2663).

DE BOSIO, TRABUCCHI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere se, di fronte al grave stato di disagio so-

ciale ed economico che perturba la vita delle popolazioni della Bassa Friulana, a seguito del licenziamento dal lavoro di un elevato numero di operai da parte della S.A.I.C.I. di Torviscosa, non essendosi raggiunta alcuna intesa tra le organizzazioni sindacali e la Direzione dell'Azienda, non ritengano necessario convocare d'urgenza i legali rappresentanti della Società e gli organi responsabili delle maestranze al fine di valutare nel suo complesso la difficile situazione che si è venuta a creare nella zona ed in relazione proporre ed attuare le misure e le provvidenze che la situazione stessa comporta a sollievo delle numerose famiglie dei disoccupati (2664).

PELIZZO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 1º febbraio, alle ore 9,30 con il seguente:

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 1º febbraio 1952.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Affinchè possano essere chiarite le intenzioni del Governo in merito alle possibilità di sopravvivenza degli Enti lirici in questo periodo di transizione fra la scadenza delle vecchie leggi temporaneamente prorogate e l'approvazione delle nuove necessarie leggi per la regolamentazione della attività teatrale; periodo durante il quale nulla dovrebbe essere compromesso in attesa che il Parlamento si pronuncii. Il Sottosegretario allo spettacolo avrebbe invece diramato la disposizione agli Enti lirici di licenziare le masse liquidando l'instimabile patrimonio artistico formatosi nell'ultimo decennio mercè i notevoli contributi finanziari dello Stato, compromettendo così il sacrificio dei contribuenti, il nostro prestigio artistico, gli interessi universali dell'arte e della cultura, e causando la giusta ribellione di presidenti di Enti, quali il sindaco di Fi-

renze, professor La Pira, che avrebbe rifiutato di firmare le lettere di licenziamento per i dipendenti del Teatro Comunale fiorentino (235).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

8. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

10. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,45).